

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 25



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
28 gennaio 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 25/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 13 del 14.1.2012	1
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2012/C 25/02	Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 — Commissione europea/Government of Gibraltar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna (causa C-106/09 P), Regno di Spagna/Commissione europea, Government of Gibraltar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (causa C-107/09 P) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Selettività materiale — Regime fiscale — Gibilterra — Società «offshore»)	2
--------------	---	---

2012/C 25/03	Causa C-212/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese [Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella GALP Energia SGPS SA — Intervento nella gestione di una società privatizzata]	3
--------------	--	---


Prezzo:
4 EUR

(segue)


<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/04	Causa C-281/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 novembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/552/CEE — Attività televisive — Spot pubblicitari — Tempo di trasmissione)	3
2012/C 25/05	Causa C-404/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Impianti minerari di carbone a cielo aperto — Sito «Alto Sil» — Zona di protezione speciale — Sito d'importanza comunitaria — Orso bruno (<i>Ursus arctos</i>) — Gallo cedrone (<i>Tetrao urogallus</i>)]	3
2012/C 25/06	Causa C-458/09 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2011 — Repubblica italiana/Commissione europea (Impugnazione — Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa — Normativa che prevede agevolazioni fiscali)	4
2012/C 25/07	Causa C-496/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie)	5
2012/C 25/08	Causa C-539/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Intenzione espressa dalla Corte dei conti di procedere a controlli in uno Stato membro — Rifiuto opposto da detto Stato membro — Poteri della Corte dei conti — Art. 248 CE — Controllo della cooperazione tra le autorità amministrative nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto — Regolamento (CE) n. 1798/2003 — Entrate comunitarie — Risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto]	5
2012/C 25/09	Causa C-548/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2011 — Bank Melli Iran/Consiglio dell'Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali di una banca — Mancata notifica della decisione — Fondamento giuridico — Diritti della difesa)	6
2012/C 25/10	Causa C-70/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Scarlet Extended SA — Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)/ (Società dell'informazione — Diritto d'autore — Internet — Programmi «peer-to-peer» — Fornitori di accesso a Internet — Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse)	6
2012/C 25/11	Causa C-112/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Apertura di una procedura territoriale di insolvenza — Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all'apertura di una procedura principale di insolvenza — Creditore legittimato a chiedere l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza]	7




2012/C 25/12	Causa C-126/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Valide ragioni economiche — Ristrutturazione o razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione — Nozioni)	8
2012/C 25/13	Causa C-214/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — KHS AG/Winfried Schulte (Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale)	8
2012/C 25/14	Cause riunite C-259/10 e C-260/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Regno Unito] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC [Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. f) — Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro — Principio di neutralità fiscale — Bingo meccanici con vincite versate in contanti («mechanised cash bingo») — Slot machines — Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative — Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza («due diligence»)]	9
2012/C 25/15	Causa C-283/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A (Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione di un'opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Sfera di applicazione della direttiva 2001/29)	10
2012/C 25/16	Cause riunite C-319/10 e C-320/10: Sentenza della Corte (Quarta. Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P(C-320/10) [Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Carne di pollo disossata, congelata e con aggiunta di sale — Validità e interpretazione dei regolamenti (CE) numeri 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 e 1810/2004 — Nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata — Decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'OMC — Effetti giuridici]	10
2012/C 25/17	Cause riunite C-322/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)]	11




2012/C 25/18	Cause riunite da C-323/10 a C-326/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Regolamento (CEE) n. 3846/87 — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Carne di pollame — Galli e galline presentati svuotati e spennati]	11
2012/C 25/19	Causa C-327/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner (Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Contratto di credito immobiliare concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato membro presso una banca stabilita in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che consente, quando il domicilio esatto del consumatore non sia noto, d'intentare un'azione nei suoi confronti dinanzi ad un giudice di tale Stato)	12
2012/C 25/20	Causa C-348/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Norma-A SIA, Dekom SIA/Latgales plānošanas reģions, succeduto alla Ludzas novada dome (Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Art. 1, n. 3, lett. b) — Direttiva 92/13/CEE — Art. 2 quinquies, n. 1, lett. b) — Nozione di «concessione di servizi» — Prestazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus — Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle perdite — Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti — Applicabilità diretta dell'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE ai contratti conclusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE)	13
2012/C 25/21	Causa C-379/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado — Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell'organo giurisdizionale medesimo)	14
2012/C 25/22	Causa C-405/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bruchsal — Germania) — Procedimento penale a carico di QB (*) [Tutela dell'ambiente — Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 — Controllo delle spedizioni di rifiuti — Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti]	14
2012/C 25/23	Causa C-412/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Ambito di applicazione ratione temporis]	15
2012/C 25/24	Causa C-422/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito)] — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)]	15




2012/C 25/25	Causa C-430/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Gaydarov/Director na Glavna direksia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di condanna penale in un altro paese — Traffico di stupefacenti — Misura giustificabile da motivi di ordine pubblico)	16
2012/C 25/26	Causa C-434/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Petar Aladzhev/Zamestnik direktor na Stolichna direksia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito tributario — Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico)	16
2012/C 25/27	Causa C-435/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.C. van Ardenne/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Direttiva 80/987/CEE — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Prestazione d'insolvenza — Pagamento subordinato alla condizione della registrazione quale persona in cerca di lavoro)	17
2012/C 25/28	Causa C-444/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever (IVA — Sesta direttiva — Art. 5, n. 8 — Nozione di «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni» — Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali)	17
2012/C 25/29	Causa C-454/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen (Codice doganale comunitario — Art. 202, n. 3, secondo trattino — Sorgere dell'obbligazione doganale a seguito dell'introduzione irregolare di merci — Nozione di «debitore» — Partecipazione all'introduzione irregolare — Persona che ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto merci introdotte irregolarmente)	18
2012/C 25/30	Cause riunite C-468/10 e C-469/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEDM) (C-469/10)/Administración del Estado (Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Art. 7, lett. f) — Effetto diretto)	18
2012/C 25/31	Causa C-505/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet (Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Esenzione — Nozione di «navigazione» — Carburante utilizzato da un escavatore installato su una nave e funzionante in maniera indipendente dal motore di tale nave)	19
2012/C 25/32	Causa C-88/11 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 novembre 2011 — LG Electronics, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Segno denominativo «KOMPRESSOR PLUS» — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lett. c) — Carattere descrittivo — Esame di un motivo di prova nuovo da parte del Tribunale — Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova]	19




2012/C 25/33	Causa C-256/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduiké, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres (Cittadinanza dell'Unione — Diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell'Unione — Diniego basato sul mancato esercizio del diritto alla libera circolazione del cittadino — Eventuale disparità di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione — Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 — Art. 41 del protocollo addizionale — Clausole di «standstill»)	20
2012/C 25/34	Causa C-315/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Farmacie — Prossimità — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenza — Ripartizione territoriale delle farmacie — Distanza minima tra le sedi farmaceutiche)	20
2012/C 25/35	Causa C-198/10: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano — Italia) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Tutela giuridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella del diritto d'autore — Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d'autore per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore)	21
2012/C 25/36	Causa C-289/10 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2011 — Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Ploroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Analisi, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo di prodotti soggetti ad accisa — Rigetto dell'offerta — Assenza di motivazione di tale rigetto)	21
2012/C 25/37	Causa C-314/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Hubert Pagnoul/État belge (Articoli 92, paragrafo 1, 103, paragrafo 1, e 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Esame della conformità di una regola nazionale tanto con il diritto dell'Unione quanto con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che dispone il carattere prioritario di una procedura incidentale di controllo di legittimità costituzionale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Necessità di un collegamento con il diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)	22
2012/C 25/38	Causa C-538/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liegi — Belgio) — Richard Lebrun, Marcelle Howet/Stato belga (Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Esame della conformità di una norma nazionale tanto col diritto dell'Unione, quanto con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Necessità di un collegamento col diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)	22
2012/C 25/39	Causa C-541/10 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2011 — Sociedade Quinta do Portal, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallegre, Vinhos do Porto SA [Rinvio — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio comunitario denominativo PORTO ALEGRE — Marchio nazionale denominativo precedente VISTA ALEGRE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Dichiarazione di nullità del marchio]	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/40	Causa C-546/10 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 settembre 2011 — Hans-Peter Wilfer/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Segno figurativo raffigurante la paletta di una chitarra — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Esame d'ufficio dei fatti — Artt. 7, n. 1, lett. b), e 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricevibilità di elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale — Parità di trattamento]	23
2012/C 25/41	Causa C-561/10 P: Ordinanza della Corte 20 settembre 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea (Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi informatici di mantenimento dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR — Rigetto dell'offerta — Motivazione insufficiente — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova)	23
2012/C 25/42	Causa C-316/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI — Mancato rispetto dell'obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)	24
2012/C 25/43	Causa C-378/11 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 settembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI — Mancato rispetto dell'obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)	24
2012/C 25/44	Causa C-430/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo (Italia) il 18 agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Md Sagor	25
2012/C 25/45	Causa C-518/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Gerechtshof te Amsterdam (Olanda) il 10 ottobre 2011 — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum	25
2012/C 25/46	Causa C-521/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 ottobre 2011 — Amazon.com International Sales Inc. e a./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH	27
2012/C 25/47	Causa C-524/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 ottobre 2011 — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën	28
2012/C 25/48	Causa C-526/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 ottobre 2011 — IVD GmbH & Co. KG/Ärzttekammer Westfalen-Lippe	28
2012/C 25/49	Causa C-531/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Landessozialgericht (Germania) il 19 ottobre 2011 — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg	28
2012/C 25/50	Causa C-532/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2011 — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis	28
2012/C 25/51	Causa C-533/11: Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio	29



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/52	Causa C-538/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg	30
2012/C 25/53	Causa C-540/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 24 ottobre 2011 — Daniel Levy, Carine Sebbag/Stato belga — SPF Finances ...	30
2012/C 25/54	Causa C-541/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 25 ottobre 2011 — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ	31
2012/C 25/55	Causa C-542/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 ottobre 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie BV	31
2012/C 25/56	Causa C-543/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 ottobre 2011 — Woningstichting Maasdriel, altra parte in causa: Staatssecretaris van Financiën	31
2012/C 25/57	Causa C-544/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Renania-Palatinato (Germania) il 24 ottobre 2011 — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen	31
2012/C 25/58	Causa C-545/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Germania) il 24 ottobre 2011 — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree	32
2012/C 25/59	Causa C-548/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 31 ottobre 2011 — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen	32
2012/C 25/60	Causa C-554/11 P: Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea	32
2012/C 25/61	Causa C-555/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 3 novembre 2011 — Enosi Epangelmaton Asfaliston Ellados «EEAE», Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon «PSAS», Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon «SEMA», Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon «PSAS»/Ypourgos Anaptixis e Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados	33
2012/C 25/62	Causa C-556/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spagna) il 3 novembre 2011 — María Jesús Lorenzo Martínez/Dirección Provincial de Educación Valladolid	33
2012/C 25/63	Causa C-557/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 4 novembre 2011 — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie	33
2012/C 25/64	Causa C-560/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 7 novembre 2011 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma	34
2012/C 25/65	Causa C-561/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 di Alicante (Spagna) l'8 novembre 2011 — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza	34



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/66	Causa C-565/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 10 novembre 2011 — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu	34
2012/C 25/67	Causa C-568/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 novembre 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	35
2012/C 25/68	Causa C-571/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Comercial Cluj (Romania) il 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andraea Câmpan e Ioan Dan Câmpan	35
2012/C 25/69	Causa C-572/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) l'11 novembre 2011 — «Menidzharski biznes reshenia» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlentie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo	36
2012/C 25/70	Causa C-575/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 novembre 2011 — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeia kai Pronoias	36
2012/C 25/71	Causa C-578/11 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2011 da Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-12/06, Deltafina/Commissione	37
2012/C 25/72	Causa C-581/11 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2011 dal sig. Muhamad Mugarby avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 settembre 2011 nella causa T-292/09: Muhamad Mugarby/ Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea	37
2012/C 25/73	Causa C-582/11 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Rügen Fisch AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-201/09, Rügen Fisch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Schwaaner Fischwaren GmbH	38
2012/C 25/74	Causa C-584/11 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2011 da Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-475/07, Dow AgroSciences Ltd e altri/Commissione	39
2012/C 25/75	Causa C-586/11 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Regione Puglia avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 settembre 2011, causa T-84/10, Regione Puglia/Commissione	40
2012/C 25/76	Causa C-587/11 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dall'Omnicare, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-289/09, Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH	40
2012/C 25/77	Causa C-588/11 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dall'Omnicare, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-290/09, Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH	41




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/78	Causa C-593/11 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall'Alliance One International, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-25/06, Alliance One International, Inc./Commissione europea	41
2012/C 25/79	Causa C-597/11 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-232/06, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea	42
2012/C 25/80	Causa C-608/11 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dal Land Wien avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione europea	43
2012/C 25/81	Causa C-617/11 P: Impugnazione proposta il 1° dicembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 settembre 2011, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione	43
2012/C 25/82	Causa C-621/11 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 dalla New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), T-415/09, Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E	44
2012/C 25/83	Causa C-625/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dal Polyelectrolyte Producers Group e dalla SNF SAS avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011 nella causa T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group e SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)	45
2012/C 25/84	Causa C-551/09: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 17 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria	45
2012/C 25/85	Causa C-179/10: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 28 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese	45

Tribunale


2012/C 25/86	Causa T-208/06: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Quinn Barlo e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti»)	46
2012/C 25/87	Causa T-421/07: Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Deutsche Post/Commissione («Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG — Decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE — Assenza di decisione definitiva precedente — Irricivibilità»)	46




2012/C 25/88	Causa T-39/08: Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici relativi all'hosting, alla gestione, al miglioramento, alla promozione e alla manutenzione di un portale Internet — Rigetto dell'offerta e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Responsabilità extracontrattuale») 47	47
2012/C 25/89	Causa T-51/08 P: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Commissione/Dittert («Impugnazione — Funzione Pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Punti di priorità — Mancata attribuzione a causa di un incidente tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti di priorità supplementari inferiore a quello proposto dai superiori gerarchici — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi») 47	47
2012/C 25/90	Causa T-52/08 P: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Commissione/Carpi Badía («Impugnazione — Funzione Pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Punti di priorità — Mancata attribuzione a causa di un incidente tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti di priorità supplementari inferiore a quello proposto dai superiori gerarchici — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi») 47	47
2012/C 25/91	Causa T-107/08: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione («Dumping — Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan — Ricorso di annullamento — Prezzo all'esportazione — Confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale — Calcolo del margine di sottoquotazione — Responsabilità non contrattuale») 48	48
2012/C 25/92	Causa T-238/09: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Sniace/Commissione («Aiuti di Stato — Accordi di rinegoziazione di debiti — Decisione che dichiara taluni aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di motivazione») 48	48
2012/C 25/93	Causa T-123/10: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011 — Hartmann/UAMI (Complete) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Complete — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Motivazione — Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»].... 49	49
2012/C 25/94	Causa T-152/10: Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — El Corte Inglés/UAMI — Azzedine Alaïa (ALIA) [«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA — Marchio comunitario figurativo anteriore ALAÏA PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]..... 49	49
2012/C 25/95	Causa T-477/10: Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — SE-Blusen Stenau/UAMI — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SE© SPORTS EQUIPMENT — Marchio nazionale denominativo anteriore SE So Easy — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]..... 49	49
2012/C 25/96	Causa T-562/10: Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — HTTS/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Procedimento in contumacia — Domanda di intervento — Non luogo a provvedere») 50	50



2012/C 25/97	Causa T-586/10: Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo only givenchy — Marchi denominativi comunitario e nazionali anteriori ONLY — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009»] 50	50
2012/C 25/98	Causa T-10/11 P: Sentenza del Tribunale 29 novembre 2011 — Birkhoff/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da un'infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Diniego di proroga del pagamento dell'assegno») 51	51
2012/C 25/99	Causa T-263/08: Ordinanza del Tribunale 15 novembre 2011 — Becker Flugfunkwerk/UAMI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) («Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a provvedere») 51	51
2012/C 25/100	Causa T-188/09: Ordinanza del Tribunale 15 novembre 2011 — Galileo International Technology/UAMI — Residencias Universitarias (GALILEO) («Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a provvedere») 51	51
2012/C 25/101	Causa T-176/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 dicembre 2011 — Carbuni6n/Consiglio («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione relativa agli aiuti destinati a facilitare la chiusura delle miniere di carbone non competitive — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza di interesse ad agire — Mancanza di concordanza con il procedimento principale — Inscindibilit� — Irrricevibilit� — Ponderazione degli interessi») 52	52
2012/C 25/102	Causa T-269/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2011 — Xeda International/Commissione («Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva etossichina — Non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etossichina — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza») 52	52
2012/C 25/103	Causa T-471/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 24 novembre 2011 — �ditions Jacob/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Concentrazione tra imprese — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di effettuare retrocessioni di attivi — Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale, riguardante l'autorizzazione che la Commissione ha concesso all'acquirente degli attivi retrocessi — Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione relativa ad una nuova autorizzazione del medesimo acquirente — Assenza di urgenza — Ponderazione degli interessi») 52	52
2012/C 25/104	Causa T-563/11: Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Anbouba/Consiglio 53	53
2012/C 25/105	Causa T-564/11: Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Farage/Parlamento e Buzek 53	53
2012/C 25/106	Causa T-572/11: Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio 54	54
2012/C 25/107	Causa T-573/11: Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — JAS/Commissione 55	55
2012/C 25/108	Causa T-575/11: Ricorso proposto il 7 novembre 2011 — Inaporc/Commissione 56	56



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 25/109	Causa T-576/11: Ricorso proposto il 10 novembre 2011 — Schenker Customs Agency/Commissione	56
2012/C 25/110	Causa T-577/11: Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	57
2012/C 25/111	Causa T-580/11: Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)	58
2012/C 25/112	Causa T-581/11: Ricorso proposto il 9 novembre 2011 — Dimian/UAMI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)	58
2012/C 25/113	Causa T-582/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium XL)	59
2012/C 25/114	Causa T-583/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium L)	59
2012/C 25/115	Causa T-585/11: Ricorso proposto il 10 novembre 2011 — Cheverny Investments/Commissione ...	60
2012/C 25/116	Causa T-586/11: Ricorso proposto il 17 novembre 2011 — Oppenheim/Commissione	60
2012/C 25/117	Causa T-590/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)	61
2012/C 25/118	Causa T-592/11: Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Anbouba/Consiglio	62
2012/C 25/119	Causa T-593/11: Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio	62
2012/C 25/120	Causa T-596/11: Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — Bricmate/Consiglio	63
2012/C 25/121	Causa T-601/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione	63
2012/C 25/122	Causa T-603/11: Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione europea	64
2012/C 25/123	Causa T-607/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Henkel e Henkel France/Commissione	64
2012/C 25/124	Causa T-616/11 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 settembre 2011 causa F-69/10, Marcuccio/Commissione	65
2012/C 25/125	Causa T-618/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2011 causa F-13/10, De Nicola/BEI	65
2012/C 25/126	Causa T-303/11: Ordinanza del Tribunale 30 novembre 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)	66



Tribunale della funzione pubblica

2012/C 25/127	Causa F-90/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — ZZ/Commissione	67
2012/C 25/128	Causa F-99/11: Ricorso presentato il 3 ottobre 2011 — ZZ/Commissione	67
2012/C 25/129	Causa F-100/11: Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione	67
2012/C 25/130	Causa F-104/11: Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/Commissione	68
2012/C 25/131	Causa F-106/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/BCE	68
2012/C 25/132	Causa F-107/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/ECDC	69
2012/C 25/133	Causa F-108/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione	69
2012/C 25/134	Causa F-113/11: Ricorso proposto il 25 ottobre 2011 — ZZ/Commissione	69
2012/C 25/135	Causa F-116/11: Ricorso proposto il 7 novembre 2011 — ZZ/Commissione	69
2012/C 25/136	Causa F-117/11: Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — ZZ/Commissione	70
2012/C 25/137	Causa F-118/11: Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione	70
2012/C 25/138	Causa F-119/11: Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione	71
2012/C 25/139	Causa F-120/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — ZZ/Commissione	72
2012/C 25/140	Causa F-121/11: Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — ZZ/Commissione	72
2012/C 25/141	Causa F-124/11: Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — ZZ/FRONTEX	72
2012/C 25/142	Causa F-129/11: Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — ZZ/Commissione	73

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2012/C 25/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 13 del 14.1.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 6 del 7.1.2012

GU C 370 del 17.12.2011

GU C 362 del 10.12.2011

GU C 355 del 3.12.2011

GU C 347 del 26.11.2011

GU C 340 del 19.11.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011
— Commissione europea/Government of Gibraltar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna (causa C-106/09 P), Regno di Spagna/Commissione europea, Government of Gibraltar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (causa C-107/09 P)

(Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Selettività materiale — Regime fiscale — Gibilterra — Società «offshore»)

(2012/C 25/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

C-106/09 P

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci e N. Khan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Government of Gibraltar (rappresentanti: J. Temple Lang, solicitor, M. Llamas, barrister, e A. Petersen, advokat), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, agente, D. Anderson, QC, e M. Gray, barrister), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e J.M. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Interveniente a sostegno del Government of Gibraltar e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, e B. Doherty, barrister)

C-107/09 P

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e J. M. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci e N. Khan, agenti), Government of Gibraltar (rappresentanti: J. Temple Lang, solicitor, M. Llamas, barrister, e A. Petersen, advokat), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, agente, D. Anderson, QC, e M. Gray, barrister)

Oggetto

Ricorsi proposti contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Government of Gibraltar e Regno Unito/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra [Aiuto di Stato n. C 66/2002 ex (N 534/2002) — Regno Unito]

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Government of Gibraltar e Regno Unito/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso del Government of Gibraltar e il ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono respinti.
- 3) Il Government of Gibraltar e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Regno di Spagna in sede di impugnazione nonché le spese sostenute dalla Commissione europea in primo grado.
- 4) Il Regno di Spagna e l'Irlanda, in quanto intervenienti, rispettivamente, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 141 del 20.6.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 novembre 2011
— Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-212/09) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella GALP Energia SGPS SA — Intervento nella gestione di una società privatizzata]

(2012/C 25/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, M. Teles Romão e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, C. Botelho Moniz, M. Rosado da Fonseca e P. Gouveia e Melo, advogados)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Diritti specifici dello Stato e di altri enti pubblici nella società GALP Energia, SGPS SA («golden shares»)

Dispositivo

1) *La Repubblica portoghese, mantenendo nella GALP Energia SGPS SA diritti speciali come quelli previsti, nel caso di specie, dalla legge 5 aprile 1990, n. 11, recante la legge quadro relativa alle privatizzazioni (Lei n. 11/90, Lei Quadro das Privatizações), dal decreto legge 7 luglio 1999, n. 261-A/99, recante approvazione della prima fase del processo di privatizzazione del capitale sociale della GALP — Petróleos e Gás de Portugal SGPS SA (Decreto-Lei n. 261-A/99 aprova a 1.ª fase do processo de privatização do capital social da GALP — Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, SA), e dallo statuto di detta società a favore dello Stato portoghese e di altri organismi pubblici, attribuiti in connessione con azioni privilegiate («golden shares») detenute da tale Stato nel capitale sociale della suddetta società, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 novembre 2011
— Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-281/09) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/552/CEE — Attività televisive — Spot pubblicitari — Tempo di trasmissione]

(2012/C 25/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Vrignon, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

sostenuto da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer e S. Hathaway, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 3, n. 2, e 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, mirante al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'esercizio di attività di diffusione televisiva (GU L 298, pag. 23) — Tempo di trasmissione dedicato agli annunci pubblicitari

Dispositivo

1) *Consentendo che taluni tipi di pubblicità quali i filmati pubblicitari, gli spot di telepromozione, gli spot pubblicitari di sponsorizzazione e i micro-annunci pubblicitari siano trasmessi sui canali televisivi spagnoli per una durata superiore al limite massimo del 20 % del tempo di trasmissione per ora d'orologio previsto dall'art. 18, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3, n. 2, della direttiva medesima.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011
— Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-404/09) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Fauna e flora selvatiche — Impianti minerari di carbone a cielo aperto — Sito «Alto Sil» — Zona di protezione speciale — Sito d'importanza comunitaria — Orso bruno (Ursus arctos) — Gallo cedrone (Tetrao urogallus)]

(2012/C 25/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, F. Castillo de la Torre e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CEE (GU L 175, pag. 40) e dell'art. 6, nn. 2, 3 e 4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 2006, pag. 7) — Attività minerarie a cielo aperto — Zona speciale di conservazione «Alto Sil» (ES0000210) — Habitat del gallo cedrone cantabrico

Dispositivo

1) Avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti attinenti agli impianti a cielo aperto esistenti, salvo, per quanto riguarda la miniera «Ladrones», in ordine all'orso bruno (*Ursus arctos*), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.

2) A decorrere dal 2000, anno di designazione della zona «Alto Sil» come zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, quale modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE,

— avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio ad esso connesso per il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione del sito «Alto Sil» come zona di protezione speciale, vale a dire la mancanza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e la comunicazione alla Commissione europea delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza della Rete Natura 2000, e

— non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito «Alto

Sil» è all'origine della designazione della predetta zona di protezione speciale, causati dagli impianti «Feixolín», «Salgue-ro-Prégame-Valdesegadas», «Fonfria», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia»,

relativamente alla zona di protezione speciale «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l'art. 7 della medesima.

3) A decorrere dal dicembre 2004, non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni causati alle specie dagli impianti «Feixolín», «Fonfria» e «Ampliación de Feixolín», il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il sito d'importanza comunitaria «Alto Sil», agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43.

4) Il ricorso è respinto quanto al resto.

5) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 novembre 2011 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-458/09 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuto concesso dalle autorità italiane alle società recentemente quotate in Borsa — Normativa che prevede agevolazioni fiscali)

(2012/C 25/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, D. Grespan ed E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: M. Pere e H. Leppo, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 settembre 2009, causa T-211/05, Italia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (GU 2006, L 94, pag. 42)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 novembre 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-496/09) (¹)

*(Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che
accerta un inadempimento — Mancata esecuzione —
Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie)*

(2012/C 25/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro, E. Righini e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, F. Arena e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Omessa esecuzione della sentenza della Corte 1° aprile 2004 nella causa C-99/02 — Richiesta di fissare una penalità

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'art. 228, n. 1, CE.
- 2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data

della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004.

- 3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di EUR 30 milioni.

- 4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 —
Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-539/09) (¹)

*[Inadempimento di uno Stato — Intenzione espressa dalla
Corte dei conti di procedere a controlli in uno Stato membro
— Rifiuto opposto da detto Stato membro — Poteri della
Corte dei conti — Art. 248 CE — Controllo della coopera-
zione tra le autorità amministrative nazionali in materia di
imposta sul valore aggiunto — Regolamento (CE)
n. 1798/2003 — Entrate comunitarie — Risorse proprie
provenienti dall'imposta sul valore aggiunto]*

(2012/C 25/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B. Conte, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e N. Graf Vitzthum, agenti)

Parti intervenienti a sostegno del ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e E. Waldherr, agenti), Corte dei Conti dell'Unione europea (rappresentanti: R. Crowe, T. Kennedy e Schäfer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10 CE e 248, nn. 1, 2 e 3, CE, nonché degli artt. 140, n. 2 e 142, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) — Rifiuto opposto alla Corte dei conti europea di effettuare controlli in Germania relativi alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto — Portata della competenza di controllo della Corte dei Conti

Dispositivo

- 1) *La Repubblica federale di Germania, essendosi opposta allo svolgimento, da parte della Corte dei conti dell'Unione europea, di controlli in Germania sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, sia delle modalità applicative di quest'ultimo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 248, nn. 1-3, CE.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*
- 4) *Il Parlamento europeo e la Corte dei conti dell'Unione europea sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 novembre 2011 — Bank Melli Iran/Consiglio dell'Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

(Causa C-548/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali di una banca — Mancata notifica della decisione — Fondamento giuridico — Diritti della difesa)

(2012/C 25/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (rappresentante: L. Defalque, avvocate)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Szostak, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, L. Butel e E. Ranai-voson, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, e D. Beard, barrister), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente vertente sull'annullamento del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto concerne la Bank Melli Iran e le sue filiali — Assenza di notifica individuale di detta decisione — Violazione delle forme sostanziali — Mancanza di base giuridica della decisione di congelamento dei capitali assunta nei confronti della ricorrente — Inosservanza dei diritti della difesa e del principio di tutela giurisdizionale effettiva — Violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Bank Melli Iran è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Scarlet Extended SA — Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)/

(Causa C-70/10) ⁽¹⁾

(Società dell'informazione — Diritto d'autore — Internet — Programmi «peer-to-peer» — Fornitori di accesso a Internet — Predisposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi dei file che ledono i diritti d'autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse)

(2012/C 25/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Scarlet Extended SA

Convenuta: Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Con l'intervento di: Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video), Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music), Internet Service Provider Association ASBL (ISPA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10); 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45); 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31); 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1); 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trattamento di

dati che transitano per Internet — Creazione, da parte degli operatori di rete, d'un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche, in abstracto e a titolo preventivo, per identificare i consumatori che utilizzerebbero file che arrecano pregiudizio ai diritti d'autore o ai diritti connessi — Applicazione d'ufficio da parte del giudice nazionale del principio di proporzionalità — Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla libertà d'espressione

Dispositivo

Le direttive:

— del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

— del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

— del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

— del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e

— del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),

lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all'ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

— di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;

— che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;

— a titolo preventivo;

— a sue spese esclusive, e

— senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente afferma di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore.

(¹) GU C 113 del 1.5.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV

(Causa C-112/10) (¹)

[Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Apertura di una procedura territoriale di insolvenza — Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all'apertura di una procedura principale di insolvenza — Creditore legittimato a chiedere l'apertura di una procedura territoriale di insolvenza]

(2012/C 25/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen

Convenuta: Zaza Retail BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'art. 3, n. 4, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza internazionale ad aprire la procedura di insolvenza — Competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui non si trova il centro degli interessi principali del debitore ma una delle sue dipendenze — Nozione di «condizioni previste» e di «creditore»

Dispositivo

1) L'espressione «condizioni previste», di cui all'art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all'apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l'apertura di una siffatta procedura.

2) Il termine «creditore», di cui all'art. 3, n. 4, lett. b), del citato regolamento, utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l'apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un'autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell'interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

(¹) GU C 113 dell'1.5.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/ Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

(Causa C-126/10) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Valide ragioni economiche — Ristrutturazione o razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione — Nozioni)

(2012/C 25/12)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA

Convenuto: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

con l'intervento di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Operazioni che hanno come obiettivo la frode o l'evasione fiscale — Nozioni di «valide ragioni economiche» e «ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione»

Dispositivo

L'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per «valide ragioni economiche» ai sensi di tale

disposizione il fatto che, al momento dell'operazione di fusione, la società incorporata non esercita alcuna attività, non detiene alcuna partecipazione finanziaria e si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata, anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce dell'insieme delle circostanze che caratterizzano la controversia di cui è investito, nell'ambito di detta controversia sussistano gli elementi costitutivi della presunzione di frode o di evasione fiscali ai sensi di detta disposizione.

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm — Germania) — KHS AG/ Winfried Schulte

(Causa C-214/10) (¹)

(Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale)

(2012/C 25/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamm

Parti

Ricorrente: KHS AG

Convenuto: Winfried Schulte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Hamm — Interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto al rimborso delle ferie annuali retribuite di cui un lavoratore non ha potuto usufruire a causa di un congedo per malattia durante il periodo di riferimento e la cui inabilità al lavoro si è protratta per diversi anni fino al termine del suo rapporto di lavoro — Contratto collettivo che consente il rimborso delle ferie non godute solo al termine del rapporto di lavoro e che prevede l'estinzione del diritto alle ferie non godute per causa di malattia alla scadenza di un termine di 15 mesi dopo il periodo di riferimento

Dispositivo

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi.

(¹) GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) — Regno Unito] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Cause riunite C-259/10 e C-260/10) (¹)

[Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 13, parte B, lett. f) — Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro — Principio di neutralità fiscale — Bingo meccanici con vincite versate in contanti («mechanised cash bingo») — Slot machines — Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative — Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza («due diligence»)]

(2012/C 25/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: The Rank Group PLC

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art 13, parte B, lett. f) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione delle scommesse, delle lotterie e degli altri giochi d'azzardo — Bingo meccanico per contanti («mechanised cash bingo») — Legislazione nazionale che prevede una differenza di trattamento ai fini IVA tra prestazioni e servizi identici dal punto di vista del consumatore o che soddisfano le medesime esigenze dei consumatori — Differenza di trattamento a seconda dell'importo della puntata e dell'importo del premio — Violazione del principio di neutralità fiscale?

Dispositivo

- 1) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest'ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l'effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento.
- 2) In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d'azzardo per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrano in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione.
- 3) Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l'utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest'ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita.
- 4) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non fossero esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
- 5) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall'imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d'azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all'apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

(Causa C-283/10) ⁽¹⁾

(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comunicazione di un'opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Sfera di applicazione della direttiva 2001/29)

(2012/C 25/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)

Convenuta: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Înalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza pagamento all'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti di cessione di diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Nozione di «comunicazione di un'opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Sfera di applicazione della citata direttiva

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un'opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell'opera.

⁽¹⁾ GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem — Paesi Bassi) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P(C-320/10)

(Cause riunite C-319/10 e C-320/10) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Carne di pollo disossata, congelata e con aggiunta di sale — Validità e interpretazione dei regolamenti (CE) numeri 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 e 1810/2004 — Nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata — Decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'OMC — Effetti giuridici]

(2012/C 25/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X (C-319/10), X BV (C-320/10)

Convenuti: Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10), Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem — Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 68, pag. 15), 1° agosto 2002, n. 1832, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1), 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5) e 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38) — Pezzi di pollo disossati, congelati e con aggiunta di sale — Classificazione tariffaria

Dispositivo

In circostanze come quelle dei procedimenti principali, in cui le dichiarazioni di immissione in libera pratica hanno sono state effettuate prima del 27 settembre 2005, non è possibile avvalersi della decisione dell'organo di risoluzione delle dispute commerciali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), del 27 settembre 2005, che adotta

un rapporto dell'organo di appello dell'OMC (WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R) e due relazioni di un gruppo speciale dell'OMC (WT/DS269/R e WT/DS286/R), come modificati dal rapporto dell'organo di appello, né nell'ambito dell'interpretazione della nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata presente nel regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, né nell'ambito della valutazione della validità della succitata nota complementare.

(¹) GU C 246 dell'11.09.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Cause riunite C-322/10) (¹)

[*Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)]*

(2012/C 25/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil division)

Parti

Ricorrente: Medeva BV

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale che contiene più di un principio attivo o per un vaccino contro diverse malattie («Multi-disease vaccine»)?

Dispositivo

1) L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo

complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.

2) L'art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per una composizione di due principi attivi, corrispondente a quella indicata nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo la suddetta composizione dei due principi attivi, ma anche altri principi attivi.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cause riunite da C-323/10 a C-326/10) (¹)

[*Regolamento (CEE) n. 3846/87 — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Carne di pollame — Galli e galline presentati svuotati e spennati*]

(2012/C 25/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 e C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 366, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765 (GU L 338, pag. 1) — Codice 0207 12 90 — Galli e galline spennati, ma non interamente svuotati come previsto nel citato codice della nomenclatura

Dispositivo

- 1) La sottovoce 0207 12 90 dell'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2005, n. 2091, recante pubblicazione, per il 2006, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, dev'essere interpretata nel senso che una carcassa di volatile rientrando in tale sottovoce dev'essere completamente eviscerata, di modo che è pregiudizievole sotto il profilo della sua classificazione doganale se, a seguito del processo meccanico di eviscerazione, ad essa aderisca ancora, ad esempio, una parte dell'intestino o della trachea.
- 2) Il codice di prodotto 0207 1 2 90 9990 dell'allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1999, n. 2765, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione irregolare» autorizza la presenza in una carcassa unicamente di frattaglie tra quelle in esso indicate, dello stesso o di diverso tipo, purché sia rispettato il numero massimo complessivo di quattro.
- 3) La sottovoce 0207 12 10 dell'allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev'essere interpretata nel senso che non comprende una carcassa di volatile nella quale siano presenti più frattaglie dello stesso tipo tra quelle menzionate in tale sottovoce, vale a dire il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio.
- 4) La sottovoce 0207 12 10 dell'allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev'essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione per la restituzione all'esportazione, rientra in tale sottovoce una carcassa di volatile alla quale aderiscano ancora, dopo il processo meccanico di spiumatura, un numero limitato di piccole penne, piume, calami e filopiume, nella misura in cui tali residui di piumaggio non pregiudichino la caratteristica di pollo spennato pronto da arrostire e di qualità sana, leale e mercantile.
- 5) Il codice di prodotto 0207 1 2 90 9990 dell'allegato I del regolamento n. 3846/87, come modificato dal regolamento n. 2765/1999, dev'essere interpretato nel senso che una carcassa di volatile nella quale la trachea aderisca ancora al collo non rientra in tale codice di prodotto.
- 6) In sede della verifica doganale volta a determinare se le merci da esportare siano conformi alla voce tariffaria indicata nella dichiarazione di esportazione, i risultati di un esame parziale delle merci dichiarate valgono per la totalità delle merci oggetto della dichiarazione, conformemente all'art. 70, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario. Non deve essere ammesso alcun margine di tolleranza che consenta di considerare che un'anomalia non pregiudica la concessione delle restituzioni.

(¹) GU C 209, del 31.7.2010.
GU C 274 del 9.10.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 novembre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Hypoteční banka, a.s./Udo Mike Lindner**

(Causa C-327/10) (¹)

(Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Contratto di credito immobiliare concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato membro presso una banca stabilita in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che consente, quando il domicilio esatto del consumatore non sia noto, d'intentare un'azione nei suoi confronti dinanzi ad un giudice di tale Stato)

(2012/C 25/19)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Hypoteční banka, a.s.

Convenuto: Udo Mike Lindner

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Chebu — Interpretazione dell'art. 81 TFUE, degli artt. 16, n. 2, 17, n. 3, e 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) nonché dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Competenza relativa ad un contratto di mutuo fondiario concluso da un consumatore, cittadino di uno Stato membro, presso una banca stabilita in un altro Stato membro — Normativa di uno Stato membro che consente, nel caso in cui non sia noto il domicilio del consumatore, di proporre ricorso contro quest'ultimo dinanzi ad un organo giurisdizionale di tale Stato

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l'applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un'azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

2) Il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

- in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto di credito immobiliare di lunga durata, che includa l'obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo, rinuncia al proprio domicilio prima della proposizione di un'azione nei suoi confronti per violazione dei suoi obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultimo domicilio noto del consumatore sono competenti, a norma dell'art. 16, n. 2, di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in grado di determinare, in applicazione dell'art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest'ultimo sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- tale regolamento non osta all'applicazione di una disposizione del diritto processuale interno dello Stato membro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato, prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dei principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Norma-A SIA, Dekom SIA/Latgales plānošanas reģions, succeduto alla Ludzas novada dome

(Causa C-348/10) (¹)

(Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Art. 1, n. 3, lett. b) — Direttiva 92/13/CEE — Art. 2 quinquies, n. 1, lett. b) — Nozione di «concessione di servizi» — Prestazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus — Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle perdite — Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti — Applicabilità diretta dell'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE ai contratti conclusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE)

(2012/C 25/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrenti: Norma-A SIA, Dekom SIA

Convenuto: Latgales plānošanas reģions, succeduto alla Ludzas novada dome

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e dell'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31) — Nozione di concessione di servizi — Contratto che prevede la fornitura di servizi di trasporto pubblico mediante autobus verso un corrispettivo consistente nel diritto di gestire il servizio e nel versamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al prestatore dei servizi di un importo a compensazione delle perdite subite a causa della gestione di cui trattasi, dove il rischio di gestione di tali servizi è limitato in base alla normativa nazionale e a detto contratto — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Ricorso di annullamento del contratto di concessione — Applicabilità diretta in Lettonia dell'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE agli appalti pubblici conclusi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE

Dispositivo

1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dev'essere interpretata nel senso che costituisce un «appalto di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), di tale direttiva un contratto con cui il prestatore, in forza delle norme di diritto pubblico e delle clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di tali servizi, non assume in misura significativa il rischio in cui l'amministrazione aggiudicatrice incorre. Spetta al giudice nazionale valutare se l'operazione controversa nella causa principale debba essere qualificata come concessione di servizi o come appalto pubblico di servizi tenendo conto di tutte le caratteristiche di detta operazione.

2) L'art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di

trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, non è applicabile ad appalti pubblici aggiudicati prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2007/66.

(¹) GU C 246 dell'11.09.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-379/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado — Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell'organo giurisdizionale medesimo)

(2012/C 25/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro e M. Nolin, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei loro giudici statuale in ultima istanza — Responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave

Dispositivo

1) La Repubblica italiana,

— escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e

— limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio

generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 novembre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bruchsal — Germania) — Procedimento penale a carico di QB (*)**

(Causa C-405/10) (¹)

[Tutela dell'ambiente — Regolamenti (CE) n. 1013/2006 e n. 1418/2007 — Controllo delle spedizioni di rifiuti — Divieto di esportazione in Libano di catalizzatori esausti]

(2012/C 25/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bruchsal

Imputato nella causa principale

QB (*)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Bruchsal — Interpretazione dell'art. 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) nonché del regolamento della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316, pag. 6) — Divieto di esportazione di rifiuti appartenenti al codice B1120 (catalizzatori) verso il Libano

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 36, n. 1, lett. f), e 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, e del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740, deve essere interpretato nel senso che è vietata l'esportazione dall'Unione europea verso il Libano di rifiuti destinati al recupero che rientrano nel codice B1120 di cui all'elenco B della parte 1 dell'allegato V del regolamento n. 1013/2006.

(¹) GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito]
— Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA

(Causa C-412/10) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Ambito di applicazione *ratione temporis*]

(2012/C 25/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Deo Antoine Homawoo

Convenuta: GMF Assurances SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Regno Unito) — Interpretazione degli artt. 15, lett. c), 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), (GU L 199, pag. 40), nonché dell'art. 297 TFUE — Sfera di applicazione *ratione temporis* — Portata della legge applicabile ai fatti generativi di un danno

Dispositivo

Gli artt. 31 e 32 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), letti in combinato disposto con l'art. 297 TFUE, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale regolamento unicamente ai fatti generativi di un danno verificatisi a partire dall'11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai fini della definizione dell'ambito di applicazione nel tempo di detto regolamento.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 novembre 2011
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito)] — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-422/10) (¹)

[Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)]

(2012/C 25/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito)

Parti

Ricorrenti: Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 3, lett. b) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Possibilità di rilasciare un certificato complementare di protezione per un principio attivo o una composizione di principi attivi nel caso di una protezione mediante un brevetto di base in vigore del principio attivo o della composizione di principi attivi ai sensi dell'art. 3, lett. a) della direttiva

Dispositivo

L'art. 3, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Hristo Gaydarov/Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Causa C-430/10) ⁽¹⁾

(Libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di condanna penale in un altro paese — Traffico di stupefacenti — Misura giustificabile da motivi di ordine pubblico)

(2012/C 25/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Hristo Gaydarov

Resistente: Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatrešnite raboti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell'art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), dei «considerando» 5 e 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1), e dell'art. 71, nn. 1 e 2, della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19) — Restrizione dell'esercizio del diritto alla libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di un reato relativo a traffico di stupefacenti commesso in uno Stato terzo — Provvedimento che può essere giustificato dall'ordine pubblico a fini di prevenzione generale e speciale.

Dispositivo

Gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,

90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società, in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimità, in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Petar Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatrešnite raboti kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

(Causa C-434/10) ⁽¹⁾

(Libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito tributario — Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico)

(2012/C 25/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Petar Aladzhov

Resistente: Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatrešnite raboti kam Ministerstvo na vatrešnite raboti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dell'art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Restrizione del diritto alla libera circolazione di un cittadino dell'Unione — Divieto per una persona fisica, rappresentante di una società commerciale, di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato recupero di un debito pubblico di «notevole entità» — Provvedimento giustificabile da motivi di ordine pubblico

Dispositivo

1) Il diritto dell'Unione non osta ad una disposizione legislativa di uno Stato membro che consenta alla pubblica amministrazione di vietare ad un cittadino dello Stato medesimo di lasciare il suo territorio a causa del mancato assolvimento di un debito tributario gravante sulla società di cui detto cittadino sia uno degli amministratori, subordinatamente, tuttavia, alla duplice condizione che la misura di cui trattasi sia volta a rispondere, in presenza di talune circostanze eccezionali eventualmente risultanti, segnatamente, dalla natura ovvero dall'entità del debito, ad una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e che l'obiettivo così perseguito non risponda solamente a fini economici. Spetta al giudice nazionale verificare che tale duplice condizione sia soddisfatta.

2) Anche ammesso che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio come quello riguardante il sig. Aladzhov nella causa principale sia stato adottato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo ostano ad una misura di tal genere,

— qualora questa si fondi unicamente sull'esistenza del debito tributario della società di cui detto ricorrente è uno dei co-amministratori e in considerazione di tale solo status, ad esclusione di qualsiasi specifica valutazione del comportamento personale dell'interessato e senza alcun riferimento ad una qualsivoglia minaccia che questi costituirebbe per l'ordine pubblico, e

— qualora il divieto di uscita dal territorio non risulti idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e vada al di là di quanto necessario ai fini del suo raggiungimento.

Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nella causa dinanzi ad esso pendente.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-435/10) (¹)

(Direttiva 80/987/CEE — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Prestazione d'insolvenza — Pagamento subordinato alla condizione della registrazione quale persona in cerca di lavoro)

(2012/C 25/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: J.C. van Ardennen

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione degli artt. 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10) — Portata della garanzia offerta dall'organismo di garanzia — Normativa nazionale che obbliga i lavoratori a farsi immediatamente registrare, prima di richiedere il pagamento dei crediti retributivi insoluti, quali persone in cerca di lavoro

Dispositivo

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento dei crediti retributivi insoluti, come quelli controversi nella causa principale.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever

(Causa C-444/10) (¹)

(IVA — Sesta direttiva — Art. 5, n. 8 — Nozione di «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni» — Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali)

(2012/C 25/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Lüdenscheid

Convenuta: Christel Schriever

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 5, n. 8, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di esonerare dall'IVA il trasferimento di un'universalità di beni — Locazione a tempo indeterminato del locale commerciale di un negozio con il trasferimento al locatario della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale di tale negozio — Possibilità di qualificare una tale operazione come «trasferimento di un'universalità di beni» ai sensi dell'art. 5, n. 8, della direttiva 77/388/CEE

Dispositivo

L'art. 5, n. 8, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell'attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un'attività economica autonoma.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-454/10) (¹)

(Codice doganale comunitario — Art. 202, n. 3, secondo trattino — Sorgere dell'obbligazione doganale a seguito dell'introduzione irregolare di merci — Nozione di «debitore» — Partecipazione all'introduzione irregolare — Persona che ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto merci introdotte irregolarmente)

(2012/C 25/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Oliver Jestel

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 202, n. 3, secondo trattino, del regola-

mento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Sorgere del debito doganale per effetto dell'irregolare introduzione di merci sul territorio doganale dell'Unione — Soggetto agente in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita relativi alle merci irregolarmente introdotte, senza diretta cooperazione nell'introduzione medesima — Condizioni in presenza delle quali tale soggetto può essere ritenuto a rispondere del debito doganale

Dispositivo

L'art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell'obbligazione doganale sorta per effetto dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all'introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEDM) (C-469/10)/Administración del Estado

(Cause riunite C-468/10 e C-469/10) (¹)

(Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Art. 7, lett. f) — Effetto diretto)

(2012/C 25/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEDM) (C-469/10)

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 7, lett. f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Trattamento dei dati da parte dei responsabili e comunicazione ai destinatari nel perseguimento dei loro rispettivi interessi legittimi — Ulteriori requisiti — Effetto diretto delle disposizioni di una direttiva

Dispositivo

1) L'art. 7, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che, in assenza del consenso della persona interessata e per autorizzare il trattamento dei suoi dati personali, necessario alla realizzazione dell'interesse legittimo perseguito dal responsabile di tale trattamento oppure dal o dai terzi ai quali tali dati vengono comunicati, richiede, oltre al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di detta persona, che i dati in parola figurino in fonti accessibili al pubblico, escludendo quindi in modo categorico e generalizzato qualsiasi trattamento di dati che non figurino in tali fonti.

2) L'art. 7, lett. f), della direttiva 95/46 ha effetto diretto.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet

(Causa C-505/10) (¹)

(Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Esenzione — Nozione di «navigazione» — Carburante utilizzato da un escavatore installato su una nave e funzionante in maniera indipendente dal motore di tale nave)

(2012/C 25/31)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Partrederiet Sea Fighter

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12) — Esenzione degli oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione — Nozione di «per la navigazione» — Oli minerali utilizzati come carburante per un escavatore montato su una nave, avente però il proprio motore e serbatoio di carburante e funzionante così indipendentemente dal motore di propulsione della nave stessa

Dispositivo

L'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli

oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, dev'essere interpretato nel senso che gli oli minerali forniti al fine di essere utilizzati in un escavatore installato in maniera permanente su una nave, ma che, disponendo di un motore e di un serbatoio autonomi, funziona indipendentemente dal motore di propulsione della nave, non sono esenti da diritti di accisa.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 novembre 2011 — LG Electronics, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-88/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Segno denominativo «KOMPRESSOR PLUS» — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lett. c) — Carattere descrittivo — Esame di un motivo di prova nuovo da parte del Tribunale — Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova]

(2012/C 25/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (rappresentante: avv. J. Blanchard)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2010, LG Electronics/UAMI, T-497/09, recante rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2009, procedimento R 397/2009-1, concernente una domanda di registrazione del segno denominativo KOMPRESSOR PLUS come marchio comunitario — Carattere descrittivo del marchio — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L, 78, pag. 1) — Esame dei fatti nuovi da parte del Tribunale — Snaturamento degli elementi di prova

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La LG Electronics Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 120 del 16.4.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres

(Causa C-256/11) ⁽¹⁾

(Cittadinanza dell'Unione — Diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell'Unione — Diniego basato sul mancato esercizio del diritto alla libera circolazione del cittadino — Eventuale disparità di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione — Accordo di associazione CEE-Turchia — Art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 — Art. 41 del protocollo addizionale — Clauseole di «standstill»)

(2012/C 25/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic

Convenuto: Bundesministerium für Inneres

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 20 TFUE, dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale 23 novembre 1970 all'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo ai provvedimenti da prendere per la sua entrata in vigore (GU 1972, L 293, pag. 4), nonché dell'art. 13 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito da detto accordo — Cittadinanza dell'Unione — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro — Caso in cui il cittadino dell'Unione soggiorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza — Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno a familiari aventi la cittadinanza di un paese terzo

Dispositivo

1) *Il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni di quest'ultimo in materia di cittadinanza dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino è intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purché un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

2) *L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, siglato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, dev'essere interpretato nel senso che occorre considerare come «nuova restrizione», ai sensi di detta disposizione, l'adozione di una nuova disciplina più restrittiva della precedente, la quale costituiva a sua volta un mitigamento di una disciplina anteriore in materia di presupposti per l'esercizio della libertà di stabilimento dei cittadini turchi al momento dell'entrata in vigore di questo protocollo nel territorio dello Stato membro interessato.*

⁽¹⁾ GU C 219 del 23.7.2011.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia

(Causa C-315/08) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Farmacie — Prossimità — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenza — Ripartizione territoriale delle farmacie — Distanza minima tra le sedi farmaceutiche)

(2012/C 25/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Angelo Grisoli

Convenuta: Regione Lombardia

con l'intervento di: Comune di Roccafranca

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli artt. 152 CE e 153 CE — Apertura di nuove farmacie — Normativa nazionale che fissa dei limiti in base al numero di abitanti e stabilisce le condizioni per l'autorizzazione di apertura di una nuova farmacia

Dispositivo

L'art. 49 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la quale pone limiti all'istituzione di nuove farmacie prevedendo che:

— *nei comuni con popolazione inferiore ai 4 000 abitanti, possa essere aperta una sola farmacia, e*

— nei comuni con popolazione superiore ai 4 000 abitanti, l'apertura di una nuova farmacia sia sottoposta a condizioni quali l'eccedenza di popolazione di almeno il 50 % dei parametri richiesti per una farmacia ed il rispetto di una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti,

purché tale normativa consenta, in deroga alle norme di base, l'apertura di un numero di farmacie sufficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato nelle zone con particolari caratteristiche demografiche o geografiche, ove la relativa verifica spetta al giudice del rinvio.

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Milano — Italia) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

(Causa C-198/10) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Tutela giuridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella del diritto d'autore — Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d'autore per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore)

(2012/C 25/35)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Milano

Parti

Ricorrente: Cassina S.p.A.

Convenuta: Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Milano — Interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli — Normativa nazionale che ha trasposto la direttiva e introdotto la tutela del diritto d'autore per i disegni e modelli — Facoltà di uno Stato membro di estendere i requisiti per concedere detta tutela

Dispositivo

L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi nei limiti del preuso, dalla tutela del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a questa stessa data.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2011 — Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Ploroforikis kai Tilematikis AE/ Commissione europea

(Causa C-289/10 P) (¹)

(Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Analisi, sviluppo, manutenzione e supporto di sistemi telematici di controllo di prodotti soggetti ad accisa — Rigetto dell'offerta — Assenza di motivazione di tale rigetto)

(2012/C 25/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Ploroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korokiannakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: M. Wilderspin, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 19 marzo 2010, Evropaiki Dynamiki/Commissione (T-50/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, del 18 novembre 2004, che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto riguardante l'analisi, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi telematici di controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa e di attribuire l'appalto ad un altro offerente.

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) *La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Ploroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Hubert Pagnoul/État belge

(Causa C-314/10) (¹)

(Articoli 92, paragrafo 1, 103, paragrafo 1, e 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Esame della conformità di una regola nazionale tanto con il diritto dell'Unione quanto con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che dispone il carattere prioritario di una procedura incidentale di controllo di legittimità costituzionale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Necessità di un collegamento con il diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2012/C 25/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: Hubert Pagnoul

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Liège — Interpretazione degli artt. 6 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Previo ricorso obbligatorio alla Corte costituzionale da parte dei giudici nazionali in caso di presunta violazione dei diritti fondamentali da parte di una legge nazionale — Conformità, alla luce del diritto dell'Unione, della disposizione nazionale che impone tale ricorso previo — Possibilità, per i giudici nazionali, di svolgere un controllo di conformità delle norme nazionali ai trattati internazionali qualora il giudice costituzionale abbia dichiarato la legge nazionale in questione compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio).

(¹) GU C 246 dell'11.09.2010.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Liegi — Belgio) — Richard Lebrun, Marcelle Howet/Stato belga

(Causa C-538/10) (¹)

(Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Esame della conformità di una norma nazionale tanto col diritto dell'Unione, quanto con la Costituzione nazionale — Normativa nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Necessità di un collegamento col diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2012/C 25/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Liegi

Parti

Ricorrenti: Richard Lebrun, Marcelle Howet

Convenuto: Stato belga

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance di Liegi — Interpretazione degli artt. 6 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Rinvio preliminare obbligatorio alla Corte costituzionale da parte dei giudici nazionali in caso di presunta violazione dei diritti fondamentali mediante una legge nazionale — Conformità rispetto al diritto dell'Unione della disposizione nazionale che impone detto rinvio preliminare — Possibilità, per i giudici nazionali, di esercitare un controllo di conformità delle norme nazionali ai Trattati internazionali quando il giudice costituzionale ha dichiarato la legge nazionale di cui trattasi compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance di Liegi (Belgio).

(¹) GU C 38 del 5.2.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2011 — Sociedade Quinta do Portal, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallegre, Vinhos do Porto SA

(Causa C-541/10 P) ⁽¹⁾

[Rinvio — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio comunitario denominativo PORTO ALEGRE — Marchio nazionale denominativo precedente VISTA ALEGRE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Dichiarazione di nullità del marchio]

(2012/C 25/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Sociedade Quinta do Portal, SA (rappresentante: F. Bolota Belchior, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. López Ronda e G. Macias Bonilla, abogados), Vallegre, Vinhos do Porto SA

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 settembre 2010 — Quinta do Portal/UAMI — Vallegre (causa T-369/09), con il quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 giugno 2009 (caso R 1012/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra Vallegre, Vinhos do Porto, SA e Sociedade Quinta do Portal, SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Quinta do Portal SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 5.2.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 settembre 2011 — Hans-Peter Wilfer/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-546/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Segno figurativo raffigurante la paletta di una chitarra — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Esame d'ufficio dei fatti — Artt. 7, n. 1, lett. b), e 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Ricevibilità di elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale — Parità di trattamento]

(2012/C 25/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (rappresentante: avv. W. Prinz)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-458/08, Wilfer/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 luglio 2008, recante rigetto del ricorso avverso la decisione dell'esaminatore, la quale nega parzialmente la registrazione quale marchio comunitario del segno figurativo raffigurante la paletta di una chitarra di colore argento, grigio e marrone, per taluni prodotti rientranti nelle classi 9 e 15 — Carattere distintivo di un segno figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di una parte del prodotto

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Wilfer è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Ordinanza della Corte 20 settembre 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-561/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi informatici di mantenimento dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR — Rigetto dell'offerta — Motivazione insufficiente — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi di prova)

(2012/C 25/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e N. Bambara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), del 9 settembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-387/08), che respinge il ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione dell'OPOCE, del 20 giugno 2008, di non accettare l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto diretta alla conclusione di contratti quadro per i servizi informatici di manutenzione dei sistemi

SEI-BUD/AMD/CR e i servizi connessi (n. AO 10185) (GU 2008/S 43-058884), nonché della decisione di assegnare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Ploroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 21 settembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

(Causa C-316/11 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI — Mancato rispetto dell'obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)

(2012/C 25/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 aprile 2011, Longevity Health Products/UAMI — Biofarma, T-96/11, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON female», per prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nella classe 5, avverso la decisione R 1357/2010-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 10 gennaio 2011, che dichiara che il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION», per prodotti e servizi della classe 5, è considerato come non proposto, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Longevity Health Products Inc. sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 settembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

(Causa C-378/11 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI — Mancato rispetto dell'obbligo di versare la tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto)

(2012/C 25/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Biofarma SA

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 aprile 2011, Longevity Health Products/UAMI — Biofarma VITACHRON (male), T-95/11, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «VITACHRON male», per prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nella classe 5, avverso la decisione R 1357/2010-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 10 gennaio 2011, che dichiara che il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi nazionali «VITATHION», per prodotti e servizi della classe 5, è considerato come non proposto, in quanto la tassa di ricorso non è stata versata entro il termine.

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Longevity Health Products Inc. sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo (Italia) il 18 agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Md Sagor

(Causa C-430/11)

(2012/C 25/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Rovigo

Parte nella causa principale

Md Sagor

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115/CE⁽¹⁾ ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa;
- 2) se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente all'emanazione della direttiva, uno stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva;
- 3) se il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, par. 3, TUE, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione di applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Gerechtshof te Amsterdam (Olanda) il 10 ottobre 2011 — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum

(Causa C-518/11)

(2012/C 25/45)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: UPC Nederland B.V.

Convenuto: Gemeente Hilversum

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un servizio, consistente nella fornitura di pacchetti rtv (radiotelevisivi) via cavo liberamente accessibili, per i quali vengono addebitati sia i costi di trasmissione sia un importo relativo al (l'imputazione del) pagamento agli enti di telediffusione e alle organizzazioni di diritti collettivi concernenti la pubblicazione del loro contenuto, rientri nell'ambito di applicazione sostanziale del NRK (nuovo quadro normativo).
- 2) A. Se, alla luce della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, degli obiettivi del NRK, che prevede un rigido regime di coordinamento e di consultazione prima che un'autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: «anr») abbia la facoltà (esclusiva) di intervenire nelle tariffe dell'utente finale mediante un provvedimento come il controllo dei prezzi, al Comune spetti ancora una facoltà di tutelare gli interessi pubblici dei suoi cittadini, intervenendo sulle tariffe finali mediante una clausola di limitazione tariffaria.
B. In caso di risposta negativa, se il NRK osti a che il Comune mantenga una clausola di limitazione tariffaria nel quadro della vendita della sua azienda di rete via cavo.
- 3) In caso di risposta negativa alle questioni II a e b si solleva la seguente questione:

Se un ente statale, come il Comune, in una situazione come la presente sia tenuto (anche) a lealtà nei confronti dell'Unione se, nella stipulazione e quindi nel mantenimento della clausola di limitazione tariffaria, non agisce nell'esercizio di un servizio pubblico, ma nell'ambito di una facoltà di diritto privato (v. anche questione 6 A)?

- 4) Qualora il NRK sia applicabile e il Comune sia tenuto alla lealtà all'Unione:

A. Se l'obbligo di lealtà all'Unione, in combinazione con (gli obiettivi del) NRK, che prevedono un regime severo di coordinamento e consultazione prima che un'anr possa intervenire nelle tariffe per gli utenti finali mediante un provvedimento come il controllo del prezzo, osti a che il Comune mantenga la clausola di limitazione tariffaria.

- B. In caso di risposta negativa, se la soluzione alla questione IV a sia diversa per il periodo dopo che la Commissione, nella sua letter of serious doubt, ha espresso seri dubbi sulla compatibilità del controllo dei prezzi proposto dall'OPTA con gli obiettivi del NRK, come descritti all'art. 8 della direttiva quadro e l'OPTA ha rinunciato ad adottare questa misura.
- 5) A. Se l'art. 101 TFUE sia una disposizione di ordine pubblico che comporta che il giudice la deve applicare d'ufficio, esorbitando dai limiti della lite ai sensi degli artt. 24 e 25 Tv (Rechtsvordering, Codice di procedura civile).
- B. In caso di risposta positiva, per quali fatti emersi nel processo il giudice debba procedere d'ufficio ad un esame dell'applicabilità dell'art. 101, TFUE. Se il giudice sia tenuto a procedervi anche se detto esame potrebbe (eventualmente) portare ad integrare i fatti, ai sensi dell'art. 149 Rv, dopo che alle parti è stata offerta la possibilità di pronunciarsi al riguardo.
- 6) Qualora l'art. 101 TFUE debba essere applicato esorbitando dai limiti della lite delle parti e alla luce del NRK (dei suoi obiettivi); l'applicazione del medesimo ad opera dell'OPTA e della Commissione europea; la convergenza delle nozioni utilizzate nel NRK come ISM e delimitazione dei mercati rilevanti con le nozioni analoghe nel diritto europeo della concorrenza, in seguito ai fatti emersi nel processo si sollevano le seguenti questioni:
- A. Se il Comune, nella vendita della sua azienda di rete via cavo e nella clausola di limitazione tariffaria stipulata di tale sede, debba essere considerato come un'impresa ai sensi dell'art. 101, TFUE (v. anche questione III)?
- B. Se la clausola di limitazione tariffaria debba essere considerata come una restrizione fondamentale, ai sensi dell'art. 101, n. 1, lett. a), TFUE e come specificata nella Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza (de minimis, 2001/C 368/07, punto 11) ⁽¹⁾. In tal caso, se per questo solo fatto si configuri una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE? In caso negativo, se la risposta sia influenzata dalle circostanze di cui alla questione VI d (in prosieguo).
- C. Qualora la clausola di limitazione tariffaria non costituisca una restrizione fondamentale, se abbia (già) una portata di limitazione della concorrenza in quanto:
- la NMa ha dichiarato che la UPC non ha abusato della sua posizione dominante con le tariffe (più alte) da essa applicate per la prestazione di servizi analoghi alla fornitura del pacchetto di base via cavo sul medesimo mercato;
 - la Commissione, nella sua letter of serious doubt, ha espresso seri dubbi sulla compatibilità di un intervento (ex ante mediante un controllo del prezzo) sulle tariffe per l'utente di servizi, come la fornitura di un pacchetto di base ad opera dell'UPC via cavo con gli obiettivi definiti all'art. 8 della direttiva quadro. Se la soluzione a questa questione venga influenzata dalla circostanza che l'OPTA ha rinunciato ad un controllo del prezzo a seguito della letter of serious doubt.
- D. Se il Contratto (Contratto sull'utilizzazione futura del sistema via cavo di Hilversum), con la clausola di limitazione tariffaria, costituisca una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE, considerando (anche) che:
- la UPC nel NRK è considerata come un'ISM (de minimis, punto 7);
 - quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni novanta hanno venduto le loro aziende de rete via cavo a gestori tra cui l'UPC, in detti contratti si sono riservati taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base (de minimis, punto 8).
- E. Se il Contratto, contenente la clausola di limitazione tariffaria, debba essere considerato (idoneo a) influenzare in maniera significativa il commercio tra gli Stati, ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE, e come meglio specificato nelle Linee direttrici la «nozione di pregiudizio al commercio» tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2004, C 101, pag. 81), tenendo presente che:
- l'UPC è considerata nel NRK come un'ISM;
 - l'OPTA ha seguito la procedura consultiva europea al fine di adottare un provvedimento di controllo dei prezzi con riguardo a servizi come la fornitura di un pacchetto di base via cavo ad opera di gestori del cavo con un'ISM come la UPC, procedura che, in forza del NRK, deve essere espletata se una misura proposta inciderà sul commercio tra gli Stati membri;
 - il Contratto rappresentava a suo tempo un valore di NLG 51 milioni (più di EUR 23 milioni);

- quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni novanta hanno venduto le loro aziende di rete via cavo a gestori tra cui l'UPC, si sono riservati in detti contratti taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base.
- 7) Se il giudice abbia ancora una competenza per dichiarare inapplicabile un divieto di cui all'art. 101, n. 1, TFUE per la clausola di limitazione tariffaria in forza dell'art. 101, n. 3, TFUE, alla luce del NRK e dei seri dubbi espressi dalla Commissione nella letter of serious doubt sulla compatibilità di interventi (ex ante) nelle tariffe per l'utente finale con gli obiettivi del diritto della concorrenza. Se la soluzione a detta questione sia influenzata dalla circostanza che l'OPTA ha rinunciato al controllo del prezzo proposto a seguito della letter of serious doubt.
- 8) Se la sanzione europea della nullità, di cui all'art. 101, n. 2, TFUE, lasci spazio per una relativizzazione del suo effetto nel tempo alla luce delle circostanze al momento della stipula del Contratto (il periodo iniziale della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni) e degli sviluppi successivi nel settore, tra cui l'entrata in vigore del NRK e le conseguenti gravi obiezioni della Commissione avverso l'applicazione di un controllo dei prezzi.

(¹) GU 2001, L 368, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 ottobre 2011 — Amazon.com International Sales Inc. e a./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(Causa C-521/11)

(2012/C 25/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH

Resistente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si configuri un «equo compenso» ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE qualora

- a) i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE, abbiano diritto ad un adeguato compenso che può essere fatto valere esclusivamente dalla società di gestione collettiva dei diritti nei confronti di colui che immette per primo nel mercato nazionale professionalmente e a titolo oneroso materiale da supporto destinato alla riproduzione dei loro lavori,
- b) detto diritto non dipenda dal fatto che l'immissione in commercio abbia luogo presso distributori, persone fisiche o giuridiche per utilizzo a fini non privati oppure persone fisiche per utilizzo a fini privati,
- c) ma colui che utilizza il materiale da supporto per la riproduzione sulla base del consenso del soggetto legittimato oppure lo riesporta prima della cessione al consumatore finale abbia diritto al rimborso del compenso nei confronti della società di gestione collettiva dei diritti.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
- 2.1. Se si configuri un «equo compenso» ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE, qualora il diritto indicato nella prima questione sub (a) si configuri solo in relazione ad un'immissione in commercio presso persone fisiche che utilizzino a fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

- 2.2. In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub 2.1:

Se, nel caso di immissione in commercio presso persone fisiche, debba presumersi, fino alla dimostrazione del contrario, che esse utilizzeranno per fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

- 3) In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione sub 2.1:

Se dall'art. 5 della direttiva 2001/29/CE o da altre disposizioni del diritto dell'Unione derivi l'insussistenza del diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti qualora detta società sia tenuta per legge non a versare la metà dei proventi ai beneficiari, ma a destinarla ad istituzioni sociali e culturali.

- 4) In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione sub 2.1:

Se l'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE o un'altra disposizione del diritto dell'Unione osti al diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti, qualora sia stato già versato in un altro Stato membro — sebbene eventualmente su un fondamento contrario al diritto dell'Unione — un compenso adeguato per l'immissione in commercio del materiale da supporto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 ottobre 2011 — Lowlands Design Holding BV/Minister van Financiën

(Causa C-524/11)

(2012/C 25/47)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Lowlands Design Holding BV

Convenuto: Minister van Financiën

Questione pregiudiziale

Come debbano essere intese le sottovoci 6209 20, 6211 42 della NC e la sottovoce 9404 30 della NC ai fini della classificazione di articoli per neonati o per bambini piccoli come quelli in esame nella presente fattispecie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 ottobre 2011 — IVD GmbH & Co. KG/Ärzttekammer Westfalen-Lippe

(Causa C-526/11)

(2012/C 25/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: IVD GmbH & Co. KG

Convenuta: Ärztekammer Westfalen-Lippe

Altre parti nel procedimento: WWF Druck + Medien GmbH

Questione pregiudiziale

Se un organismo di diritto pubblico (nel presente caso, un ordine professionale), ai sensi dell'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), sia «finanziat[o] in modo maggioritario dallo Stato» ovvero la sua «gestione sia soggetta al controllo» dello Stato, qualora

— sia concessa per legge all'organismo la facoltà di riscuotere i contributi dai suoi membri, ma la legge non abbia stabilito

né l'importo dei contributi, né la misura delle prestazioni da finanziare tramite il contributo,

— la tariffa necessari, però, dell'autorizzazione statale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Landessozialgericht (Germania) il 19 ottobre 2011 — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

(Causa C-531/11)

(2012/C 25/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt

Parti

Ricorrente: Angela Strehl

Convenuto: Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

Questione pregiudiziale

Se l'art. 68, n. 1, primo periodo, del regolamento (CEE) [del Consiglio 14 giugno 1971], n. 1408/71 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che, nel calcolo delle prestazioni, l'istituzione competente dello Stato membro di residenza deve tener conto della retribuzione riscossa da una lavoratrice frontiera impropria [art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71] per l'ultima occupazione svolta in un altro Stato membro anche qualora non abbia continuato a lavorare nello Stato di residenza e l'iscrizione nelle liste di collocamento abbia luogo in quest'ultimo solo undici mesi dopo la cessazione dell'attività lavorativa nell'altro Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2011 — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

(Causa C-532/11)

(2012/C 25/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: Susanne Leichenich

Resistenti: Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che la nozione di locazione e affitto di beni immobili includa la locazione di una casa galleggiante, compresi la superficie per l'ormeggio e il pontile attigui, che sia destinata esclusivamente ad un utilizzo fisso e permanente come ristorante/discoteca, ormeggiata in un posto circoscritto e identificabile. Se sia rilevante, ai fini della valutazione, la modalità di collegamento della casa galleggiante con il suolo oppure l'onere connesso dalla rimozione dell'ancoraggio dell'imbarcazione.
- 2) Nel caso in cui la prima questione, primo periodo, venga risolta in senso affermativo: se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE debba essere interpretato nel senso che la nozione di «veicoli», la quale, secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 3 marzo 2005, causa C-428/02, comprende anche le imbarcazioni, non sia applicabile ad una casa galleggiante ceduta in locazione, priva di un proprio propulsore (motore) e locata per l'utilizzo esclusivo e permanente in un sito specifico e non come mezzo di locomozione. Se la locazione della casa galleggiante e del pontile, incluse le attigue superfici di terra e di acqua, rappresenti un'operazione unitaria esente ovvero si debba eventualmente distinguere, ai fini della normativa in materia di imposta sulla cifra d'affari, tra locazione della casa galleggiante e del pontile.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-533/11)

(2012/C 25/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 4 luglio 2004 nella causa C-27/03, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, primo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ordinare al Regno del Belgio di versare alla Commissione la pena di ritardo proposta, di importo pari ad EUR 55 836 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata il 4 luglio 2004 nella causa C-27/03, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza C-27/03;
- ordinare al Regno del Belgio di versare alla Commissione la somma forfettaria giornaliera di EUR 6 204, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 4 luglio 2004 nella causa C-27/03 fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa ovvero, se precedente, fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza C-27/03;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce che, con riferimento all'agglomerato di Bruxelles-Capitale nonché a sei agglomerati con più di 10 000 abitanti equivalenti situati in Regione vallone, i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane restano, a tutt'oggi, non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, primo paragrafo, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾.

Inoltre, nei casi della Regione di Bruxelles-Capitale, di un agglomerato con oltre 10 000 abitanti equivalenti nella Regione fiamminga e di 19 agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti nella Regione vallone, i sistemi di trattamento di dette acque, scaricate in aree sensibili, non sono tuttora conformi a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ne deduce che il Belgio non ha, ad oggi, adottato le disposizioni necessarie all'integrale attuazione della sentenza della Corte dell'8 luglio 2004.

(¹) GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

(Causa C-538/11)

(2012/C 25/52)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Hermine Sax

Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare l'art. 7 e il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una pensione di vecchiaia austriaca (Pension) possa pretendere il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dal Bundespflegegeldgesetz (legge federale sull'assegno di assistenza; in prosieguo: il «BPGG»), quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all'applicazione della disposizione nazionale di cui all'art. 3 del BPGG.
- 2) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se il regolamento (CE) n. 883/2004, nella specie in particolare gli artt. 10 e 11, n. 3, lett. e), nonché gli artt. 21, 29 e 34 ovvero il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), e il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una doppia pensione di vecchiaia, e segnatamente una pensione austriaca e una pensione tedesca, possa pretendere il pagamento dell'assegno di assistenza previsto dal BPGG, quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all'applicazione della disposizione nazionale di cui all'art. 3 del BPGG.

- 3) Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione:

Come debbano essere interpretati il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare gli artt. 10 e 34, e l'art. 31,

nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, nel caso di cumulo e imputazione di prestazioni risultanti dal regime di previdenza sociale inteso a coprire i rischi di perdita di autosufficienza, nella specie nel caso di diritto ad una prestazione mista, costituita dall'assegno di assistenza tedesco (scelta fra prestazione in natura e prestazione in denaro) e diritto all'assegno di assistenza austriaco, e segnatamente:

- 3.1. Se dall'assegno di assistenza austriaco previsto dal BPGG, oggetto dell'esportazione, debba essere dedotta solo la prestazione in denaro erogata dallo Stato tedesco della residenza oppure solo la prestazione di assistenza in natura oppure l'intera prestazione di assistenza (somma totale dell'assegno di assistenza e del valore della prestazione di assistenza in natura), e se al riguardo occorra fare riferimento al differente livello dei prezzi negli Stati membri di cui trattasi.
- 3.2. Se, nell'imputazione da effettuare, occorra esaminare se lo Stato della residenza eroghi prestazioni di assistenza di eguale portata, ovvero se in sede di imputazione non debbano essere prese in considerazione quelle prestazioni di assistenza dello Stato della residenza solo ivi previste dal regime di previdenza sociale al fine di coprire i rischi di perdita di autosufficienza.
- 3.3. Se il tribunale competente in materia di previdenza sociale, adito dalla persona non autosufficiente, debba verificare i requisiti sostanziali concernenti un'imputazione, qualora l'istituzione convenuta non abbia avviato la procedura di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 987/2009, non si sia pronunciata sulla questione delle prestazioni di eguale portata, e abbia trascurato in particolare di informare la persona non autosufficiente sul divieto di cumulo di prestazioni.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 24 ottobre 2011 — Daniel Levy, Carine Sebbag/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-540/11)

(2012/C 25/53)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles.

Parti

Ricorrenti: Daniel Levy, Carine Sebbag.

Convenuto: Stato belga — SPF Finances.

Questioni pregiudiziali

Se uno Stato membro agisca nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare dell'art. 56 letto in combinato disposto con gli artt. 10, 57, n. 3, e 293 CE, qualora, dopo essersi impegnato in una convenzione preventiva della doppia imposizione con un altro Stato membro ad eliminare la doppia imposizione dei dividendi risultante dalla suddivisione del potere impositivo stabilita da tale convenzione, modifichi in seguito la propria legge nazionale in maniera tale che non si ponga più rimedio a tale doppia imposizione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 25 ottobre 2011 — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

(Causa C-541/11)

(2012/C 25/54)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Jožef Grilc

Convenuto: Slovensko zavarovalno združenje GIZ

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'art. 6, n. 1, secondo comma, della direttiva 2000/26/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che l'organismo di indennizzo nello Stato membro di residenza di una persona lesa ha la legittimazione sostanziale passiva in un procedimento giudiziario che tale persona — avendo sofferto un danno in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in uno Stato membro che non è quello della sua residenza, provocato dall'uso di un veicolo assicurato e stazionario abitualmente in uno Stato membro — instauri al fine di ottenere il pagamento di un indennizzo, nel caso in cui, entro tre mesi da quando detta persona aveva inviato la richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro ovvero al mandatario di tale impresa per la liquidazione delle richieste di indennizzo, tale impresa o tale mandatario non abbia fornito una risposta motivata alla richiesta in parola.

⁽¹⁾ GU L 181, pag. 65.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 ottobre 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Codirex Expeditie BV

(Causa C-542/11)

(2012/C 25/55)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Codirex Expeditie BV

Questione pregiudiziale

Quale sia il momento in cui merci non comunitarie, dichiarate merci con la posizione «in custodia temporanea» per l'assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell'art. 50 CDC⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 24 ottobre 2011 — Woningstichting Maasdriel, altra parte in causa: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-543/11)

(2012/C 25/56)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Woningstichting Maasdriel

Altra parte in causa: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 135, n. 1, lett. k), direttiva IVA 2006⁽¹⁾, in combinato disposto con l'art. 12, nn. 1 e 3, di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che in ogni caso non può essere esentata da IVA la cessione di un terreno che risulti non edificato a seguito della demolizione, realizzata al fine di erigere nuove costruzioni, di una costruzione che sorgeva su di esso.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Renania-Palatinato (Germania) il 24 ottobre 2011 — Helga Petersen, Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen

(Causa C-544/11)

(2012/C 25/57)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Renania-Palatinato

Parti

Ricorrenti: Helga Petersen, Peter Petersen

Resistente: Finanzamt Ludwigshafen

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'art. 49 CE (ora: art. 56 TFUE) una norma che subordini l'esenzione dei redditi derivanti da un'attività lavorativa subordinata di una persona fiscalmente residente nel territorio nazionale al fatto che il datore di lavoro abbia la propria sede nel territorio nazionale, ma non preveda l'esenzione qualora il datore sia stabilito in un altro Stato dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Germania) il 24 ottobre 2011 — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree

(Causa C-545/11)

(2012/C 25/58)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)

Parti

Ricorrente: Agrargenossenschaft Neuzelle eG

Convenuto: Landrat des Landkreises Oder-Spree

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽¹⁾, sia legittimo nella misura in cui prevede, per gli anni dal 2009 al 2012, una riduzione dei pagamenti diretti in ragione di una percentuale superiore al 5%.
- 2) Se l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, sia legittimo.

⁽¹⁾ GU L 30, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 31 ottobre 2011 — Edgard Mulders/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-548/11)

(2012/C 25/59)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Edgard Mulders

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Questione pregiudiziale

Se venga violato l'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, qualora, nel calcolo della pensione di un lavoratore migrante, un periodo di inabilità al lavoro in cui è stata erogata un'indennità di inabilità lavorativa e sono stati pagati contributi WAO non venga considerato come un «periodo di assicurazione», ai sensi dell'art. 1, lett. r), di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Impugnazione proposta il 2 novembre 2011 dalla Internationalen Hilfsfonds eV avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea

(Causa C-554/11 P)

(2012/C 25/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) annullare l'ordinanza del 21 settembre 2011 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché effettui una nuova valutazione dopo la pronuncia della sentenza relativa alla causa T-300/10;

in subordine, statuire direttamente sulla causa;

- b) condannare la commissione al pagamento delle spese occasionate dall'incidente di procedura, a cui si riferisce l'ordinanza impugnata, nonché alle spese del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso l'ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2011, causa T-141/05 RENV, con cui quest'ultimo ha dichiarato che non vi era più luogo a provvedere sul procedimento promosso dalla ricorrente nel presente procedimento di impugnazione nonché in primo grado contro una decisione della Commissione nel 2005. Il ricorso iniziale è stato proposto in relazione al diniego della Commissione di concedere alla ricorrente un pieno accesso agli atti relativi al contratto LIEN 97-2011.

Con l'impugnazione la ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale rilevando un'errata applicazione delle regole procedurali, in particolare l'assenza di coordinamento dei procedimenti relativi alle cause T-36/10 e T-141/05 RENV, a causa del quale la ricorrente ritiene che i suoi interessi abbiano subito un pregiudizio. Il Tribunale avrebbe inoltre emesso un'erronea condanna alle spese a suo sfavore.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 3 novembre 2011 — Enosi Epangelmaton Asfaliston Ellados «EEAE», Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon «PSAS», Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon «SEMA», Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon «PSAS»/Ypourgos Anaptixis e Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

(Causa C-555/11)

(2012/C 25/61)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)

Parti

Ricorrenti: Enosi Epangelmaton Asfaliston Ellados «EEAE», Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis «SPATE», Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon «PSAS», Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon «SEMA», Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon «PSAS».

Convenuti: Ypourgos Anaptixis (Ministro dello Sviluppo) e Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

Questione pregiudiziale

Se l'art. 3 [rectius: 2], n. 3, secondo comma, della direttiva 2002/92/CE, secondo il quale: «Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione [indicate al primo comma della stessa disposizione] nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa» debba essere interpretato nel senso che consente ad un

impiegato di un'impresa di assicurazione che non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva di svolgere, occasionalmente e non a titolo di professione principale, attività di intermediazione assicurativa, anche qualora tale impiegato non si trovi in rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, la quale comunque vigila sui suoi atti, o se la direttiva consenta tale attività solo qualora venga esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spagna) il 3 novembre 2011 — María Jesús Lorenzo Martínez/ Dirección Provincial de Educación Valladolid

(Causa C-556/11)

(2012/C 25/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo di Valladolid

Parti

Ricorrente: María Jesús Lorenzo Martínez

Convenuta: Dirección Provincial de Educación di Valladolid

Questione pregiudiziale

Se la circostanza di essere dipendente di ruolo e, pertanto, l'appartenenza a una delle categoria in cui si articola la funzione pubblica docente, costituisca una ragione oggettiva sufficiente al fine di giustificare l'erogazione dell'elemento individuale dell'indennità specifica per «formazione continua» (nota anche, comunemente, come sessennio), dopo che questi abbiano dimostrato di soddisfare i requisiti all'uopo stabiliti, unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione docente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 4 novembre 2011 — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Causa C-557/11)

(2012/C 25/63)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Maria Kozak

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Questioni pregiudiziali

Se ad una prestazione di servizi di trasporto fornita con mezzi propri da un'agenzia di viaggi dietro pagamento da parte del viaggiatore di un prezzo tutto compreso quale corrispettivo della fornitura a suo favore del servizio, la quale è soggetta ad imposta sul fondamento degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 con modifiche) ⁽¹⁾, che disciplinano il regime speciale dell'IVA per le agenzie di viaggi, sia applicabile — in quanto elemento necessario per la sua realizzazione — l'aliquota di imposta applicata alle prestazioni di viaggio, o l'aliquota ridotta applicata alle prestazioni di servizi per il trasporto di persone ex art. 98 in combinato disposto col punto 5 dell'allegato III della summenzionata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 7 novembre 2011 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

(Causa C-560/11)

(2012/C 25/64)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danilo Debiasi

Resistente: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

Questione pregiudiziale

Se sussista conflitto tra la legislazione nazionale ed il diritto comunitario, e più in particolare tra, da una parte, l'art. 19, comma 5, e 19 bis del DPR n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾, il documento COM (2001) 260 definitivo del 23.05.2001 ed il documento COM (2000) 348 definito del 7.06.2000 nonché «disparità di trattamento» relativamente al regime IVA tra i diversi paesi membri dell'Unione Europea atteso che a medesime prestazioni sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 di Alicante (Spagna) l'8 novembre 2011 — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(Causa C-561/11)

(2012/C 25/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 di Alicante

Parti

Ricorrente: Fédération Cynologique Internationale

Convenuta: Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

Questioni pregiudiziali

Se, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietare l'utilizzo in commercio da parte di terzi previsto dall'art. 9, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 ⁽¹⁾, sul marchio comunitario, si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un segno che comporta un rischio di confusione (in quanto è simile al marchio comunitario e designa servizi o prodotti [simili]), o se, al contrario, sia escluso da detta nozione il terzo che usi tale segno [confondibile], registrato a suo favore come marchio comunitario, fintantoché non venga annullata la registrazione del marchio posteriore.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 10 novembre 2011 — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-565/11)

(2012/C 25/66)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Mariana Irimie

Convenute: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Questione pregiudiziale

Se si possa ritenere che il principio di effettività, equivalenza e proporzionalità dei rimedi per le violazioni del diritto comunitario cagionate ai privati dall'applicazione di una normativa non conforme al diritto comunitario, risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal diritto della proprietà sancito dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea nonché dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a talune disposizioni di diritto interno che limitano l'importo del danno che potrebbe essere recuperato dal privato che abbia subito la violazione di un proprio diritto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 novembre 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

(Causa C-568/11)

(2012/C 25/67)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Agroferm A/S

Convenuto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Questioni pregiudiziali

1) Se un prodotto fabbricato a partire da zucchero fermentato con l'aggiunta del batterio *Corynebacterium glutamicum* e che — come specificato più in dettaglio nell'allegato I all'ordinanza di rinvio — è composto approssimativamente per il 65 % da solfato di lisina oltre che da impurità risultanti dal processo di fabbricazione (materiali grezzi non modificati, reagenti usati nel processo di fabbricazione e sub-prodotti), rientri nelle voci 2309, 2922 o 3824 della nomenclatura combinata comune, nella versione risultante dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 ⁽¹⁾ [della Commissione], del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Se, a tale riguardo, sia rilevante il fatto che le impurità sono state mantenute volontariamente allo scopo di rendere il prodotto particolarmente idoneo, o di aumentarne l'idoneità all'alimentazione, o se le impurità sono state mantenute perché non era necessario o opportuno rimuoverle. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

Se sia rilevante per risolvere la questione che sia possibile fabbricare altri prodotti contenenti lisina, compresa la lisina «pura» (> 98 %) e prodotti con lisina HCl che abbiano un contenuto di lisina superiore a quello del prodotto solfato di lisina precedentemente descritto, o se sia rilevante, a tale proposito, che la quantità di solfato di lisina o di altre impurità nel prodotto solfato di lisina precedentemente descritto corrisponda al contenuto di prodotti di solfato di lisina fabbricati da altri produttori. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

2) Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non fosse compresa nel programma di restituzioni, se

sarebbe contrario al diritto dell'Unione che le autorità nazionali, in base ai principi nazionali di certezza del diritto e del legittimo affidamento, si astenessero in un caso come quello in esame dal cercare di recuperare somme versate a titolo di restituzioni che il produttore aveva ricevuto in buona fede.

3) Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non fosse compresa nel programma di restituzioni, se sarebbe contrario al diritto dell'Unione che le autorità nazionali, in base ai principi nazionali di certezza del diritto e del legittimo affidamento, onorassero impegni (certificati di restituzione) che il produttore aveva accettato in buona fede.

⁽¹⁾ GU L 286, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Comercial Cluj (Romania) il 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan e Ioan Dan Câmpan

(Causa C-571/11)

(2012/C 25/68)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Comercial Cluj

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România SA

Convenuti: Andreia Câmpan e Ioan Dan Câmpan

Questioni pregiudiziali

Considerato che, conformemente all'art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾, la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell'oggetto del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile;

e

dal momento che, a norma dell'art. 2, n. 1 [rectius: n. 2], lett. a), della direttiva 2008/48/CE ⁽²⁾, la definizione di cui all'art. 3, lett. g), della direttiva 2008/48/CE, del costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l'oggetto di un contratto di credito garantito da un'ipoteca;

si chiede se

le nozioni di «oggetto» e/o di «prezzo» di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/CEE possano essere interpretate nel senso che una commissione denominata dalle parti «commissione di rischio», contenuta in un contratto di credito garantito da un'ipoteca e calcolata secondo la formula «0,22 % applicato al saldo del credito», pagabile mensilmente alle date di scadenza per l'intero periodo di validità del contratto di credito, rientra nell'«oggetto» e/o nel «prezzo» del contratto di credito garantito da ipoteca.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(²) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) l'11 novembre 2011 — «Menidzharski biznes reshenia» OOD/ Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo

(Causa C-572/11)

(2012/C 25/69)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente: «Menidzharski biznes reshenia» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo

Questione pregiudiziale

Se, nei casi come quello esaminato nella causa principale e tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento, il combinato disposto degli artt. 203 e 168, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹), vada interpretato nel senso che la detrazione d'imposta possa venir negata pur essendo stato eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale, qualora detto pericolo sia stato eliminato soltanto in relazione alla liquidazione dell'IVA esposta in fattura dal fornitore nei confronti dell'Erario, senza che l'eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale abbia influenzato le azioni o le intenzioni del fornitore che hanno portato

all'emissione di una fattura dal contenuto fraudolento, nella quale l'IVA viene indicata come dovuta dal fornitore.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 16 novembre 2011 — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeia kai Pronoias

(Causa C-575/11)

(2012/C 25/70)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

Resistente: Ypourgos Ygeia kai Pronoias

Questioni pregiudiziali

«Se, ai sensi dell'art. 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea e tenuto conto del principio di proporzionalità, l'intento di garantire la prestazione di servizi sanitari di livello elevato sia sufficiente a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento risultante dal sistema delle disposizioni vigenti in un determinato Stato membro (Stato membro ospitante), le quali: a) consentano l'esercizio di talune attività professionali esclusivamente a coloro che hanno il diritto di esercitare la professione regolamentata di fisioterapista in tale Stato membro; b) escludano la possibilità di un accesso parziale a tale professione e c) comportino, di conseguenza, per il cittadino dello Stato membro ospitante — che abbia ottenuto in un altro Stato membro (Stato membro di provenienza) un titolo che gli consente di esercitare una professione regolamentata in quest'ultimo Stato membro connessa con la prestazione di servizi sanitari (titolo che però, a causa della mancata sussistenza delle condizioni della direttiva del Consiglio 92/51/CEE "relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE", GU L 209, non gli consente di esercitare la professione di fisioterapista nello Stato membro ospitante) — l'assoluta impossibilità di esercitare nello Stato membro ospitante, mediante un accesso parziale alla professione di fisioterapista, anche soltanto talune delle attività riconducibili alla suddetta professione, ossia quelle che l'interessato ha il diritto di esercitare nello Stato membro di provenienza».

Impugnazione proposta il 18 novembre 2011 da Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-12/06, Deltafina/Commissione

(Causa C-578/11 P)

(2012/C 25/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis e F. Di Gianni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare, del tutto o parzialmente, la sentenza impugnata nella misura in cui essa respinge il ricorso della ricorrente;
- annullare, del tutto o parzialmente, la decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 in quanto essa riguarda la ricorrente;
- annullare, o ridurre, l'ammenda inflitta alla ricorrente, anche in base alla sua illimitata giurisdizione ai sensi dell'art. 261 TFUE;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente ai punti di diritto pronunciati dalla Corte di giustizia;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione in oggetto si fonda su quattro motivi.

- 1) Il Tribunale avrebbe errato nel concludere che Deltafina ha violato l'obbligo di collaborazione avendo omesso di informare la Commissione dell'avvenuta divulgazione dell'informazione della sua collaborazione con la Commissione. Esso avrebbe invece dovuto pronunciarsi sulla questione se, alla luce dell'intesa raggiunta nella riunione tra Commissione e Deltafina sulle «regole del gioco» del 14 marzo 2002, la Commissione potesse legittimamente concludere che Deltafina aveva violato l'obbligo di collaborazione per aver rivelato di aver presentato richiesta di immunità nell'incontro APTI del 4 aprile 2002.

Così facendo il Tribunale si sarebbe sostituito alle parti nel definire ex post le modalità dell'obbligo di collaborazione di Deltafina, avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo principale sollevato da Deltafina e avrebbe violato il diritto di difesa di Deltafina.

- 2) Il Tribunale non avrebbe accertato i fatti in modo adeguato e corretto poiché, invece di far ricorso ai mezzi istruttori previsti dall'articolo 65 del proprio Regolamento di procedura, durante l'udienza ha ascoltato con procedura asserita-

mene irritale, e quindi viziata, due partecipanti alla riunione del 24 marzo 2002 sulle «regole del gioco», senza pertanto rispettare le garanzie previste dagli articoli da 68 a 76 del Regolamento di procedura, ed avrebbe ignorato principi fondamentali relativi all'acquisizione delle prove

- 3) Il Tribunale avrebbe violato il principio della durata ragionevole del procedimento. Il procedimento davanti al Tribunale avrebbe, infatti, avuto una durata eccessiva essendo durato 5 anni e 8 mesi ed essendo trascorsi oltre 43 mesi tra il termine della procedura scritta e la decisione di aprire la procedura orale.
- 4) Infine, il Tribunale avrebbe illegittimamente rifiutato di pronunciarsi, ai sensi della giurisdizione illimitata di cui dispone, sull'argomento secondo cui l'ammenda di Deltafina era sproporzionata e discriminatoria, in quanto la Commissione aveva applicato lo stesso livello di riduzione dell'ammenda a Deltafina e a Dimon Italia, malgrado la sostanziale differenza fra i rispettivi contributi offerti per la constatazione dell'infrazione. Nella giurisprudenza relativa alla causa T-13/03, Nintendo/Commissione, sarebbe stato affermato il principio che la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento nel valutare la collaborazione fornita dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo, che deve essere comparata sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello qualitativo.

Impugnazione proposta il 22 novembre 2011 dal sig. Muhamad Mugarby avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 settembre 2011 nella causa T-292/09: Muhamad Mugarby/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-581/11 P)

(2012/C 25/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muhamad Mugarby (rappresentato dall'avv. S. Delhaye)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) dichiarare che la Commissione non ha agito in merito:
 - i) alla richiesta del ricorrente affinché la Commissione proponesse al Consiglio l'adozione di una raccomandazione riguardante la sospensione dell'assistenza comunitaria per il Libano, come indicato all'art. 28 del regolamento (CE) n. 1638/2006 ⁽¹⁾, essendo siffatte misure imposte e contemplate nel suddetto regolamento;

- ii) alla richiesta del ricorrente affinché la Commissione, quale ente direttamente incaricato dell'attuazione dei diversi programmi di assistenza dell'Unione per il Libano, sospendesse l'attuazione di tali programmi in attesa che il Libano ponga fine alla continua violazione dei diritti fondamentali, segnatamente di quelli del ricorrente;
- 2) dichiarare che il Consiglio, nella sua funzione di membro del Consiglio di associazione UE-Libano, non ha agito in merito alla richiesta del ricorrente di invitare la Commissione a raccomandare che il Consiglio adotti misure specifiche ed efficaci circa l'assistenza dell'Unione al Libano in virtù dell'accordo di associazione ⁽²⁾ tra il Libano e la Comunità europea, allo scopo di rispettare gli obblighi delle parti in virtù dell'accordo;
- 3) dichiarare la responsabilità extra-contrattuale dell'UE, della Commissione, quale custode dei Trattati ed ente direttamente responsabile per l'attuazione dei vari programmi di assistenza dell'Unione per il Libano, e del Consiglio, quale membro del Consiglio di associazione UE-Libano, per i danni subiti dal ricorrente a seguito del continuo mancato utilizzo da parte delle anzidette istituzioni, dal dicembre 2002 in avanti, delle risorse e degli strumenti disponibili per la corretta applicazione della clausola sui diritti umani contenuta nell'accordo di associazione;
- 4) ordinare alla Commissione, in parte quale risarcimento in natura, di proporre al Consiglio la sospensione dell'accordo di associazione UE-Libano, in attesa che il Libano ponga fine alle violazioni dell'art. 2 del suddetto accordo nei confronti del ricorrente;
- 5) ordinare alla Commissione di limitare l'esecuzione dei programmi di assistenza in corso (attuati e/o controllati dalla Commissione) a quei programmi specificamente destinati a promuovere i diritti fondamentali e che non costituiscono un aiuto finanziario alle autorità libanesi, in attesa che il Libano ponga fine alle violazioni dell'art. 2 del suddetto accordo nei confronti del ricorrente;
- 6) ordinare al Consiglio di invitare la Commissione a presentare una raccomandazione come indicato al punto 4, supra, nonché, a tal fine, agire per il tramite delle istituzioni dell'accordo di associazione;
- 7) ordinare all'UE, al Consiglio e alla Commissione, convenuti in primo grado, di risarcire i danni morali e materiali del ricorrente per una somma da determinarsi secondo equità, di almeno EUR 5 000 000, e di pagare le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto:

- respingendo il ricorso per irricevibilità laddove non esistono motivi di irricevibilità;
- violando il diritto del ricorrente di indicare tutti i convenuti;
- violando i diritti alla difesa del ricorrente in quanto non ha preso in considerazione gli argomenti addotti dal ricorrente;
- non pronunciandosi su tutte le richieste di riparazione avanzate dal ricorrente;
- omettendo di prendere in considerazione il diritto dell'UE e gli obblighi di quest'ultima ai sensi del diritto internazionale, nonché fondando l'ordinanza su regolamenti di un'istituzione dell'UE.

Il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha interpretato in modo errato l'accordo di associazione UE-Libano, che l'interpretazione fornita da detto giudice dell'Unione dell'espressione «ampia discrezionalità» difetta di fondamento giuridico, così come la dichiarazione di quest'ultimo, secondo cui esso non era competente ad adottare provvedimenti ingiuntivi nei confronti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente sostiene che il Tribunale gli ha negato giustizia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2006, n. 1638, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, GU L 310, pag. 1.

⁽²⁾ Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU 2002, L 262, pag. 2).

Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Rügen Fisch AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-201/09, Rügen Fisch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Schwaaner Fischwaren GmbH

(Causa C-582/11 P)

(2012/C 25/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rügen Fisch AG (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler e M. Geitz)

Altre parti nel procedimento:

- Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
- Schwaaner Fischwaren GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 settembre 2011, causa T-201/09, e la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 20 marzo 2009, procedimento R 203/2007-4;
- in subordine, annullare la citata sentenza del Tribunale dell'Unione europea e rinviare la causa dinanzi a quest'ultimo;
- condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) osta all'iscrizione del segno denominativo SCOMBER MIX quale marchio comunitario⁽¹⁾ in ragione del carattere descrittivo del marchio controverso.

Detta constatazione del Tribunale configurerebbe una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (RMC). Il segno denominativo SCOMBER MIX non sarebbe descrittivo, dal momento che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, si tratterebbe di una mera denominazione di fantasia intesa inequivocabilmente come un marchio.

I prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio controverso sarebbero destinati ai consumatori medi, i quali, tuttavia, non utilizzerebbero correntemente né il latino né il termine zoologico «scomber». Il segno denominativo SCOMBER MIX presenterebbe quindi il carattere distintivo minimo richiesto dal diritto dell'Unione per la registrazione di un marchio comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 23 novembre 2011 da Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-475/07, Dow AgroSciences Ltd e altri/Commissione

(Causa C-584/11 P)

(2012/C 25/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-475/07 e
- annullare la decisione della Commissione 2007/629/CE del 20 settembre 2007⁽¹⁾ concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE⁽²⁾ del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza ovvero
- in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e
- ordinare alla resistente di sostenere tutte le spese di tali cause (comprese le spese dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, respingendo la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione 2007/629/CE del 20 settembre 2007 concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza, il Tribunale ha violato il diritto comunitario. In particolare, secondo le ricorrenti, il Tribunale è incorso in taluni errori in sede di interpretazione dei fatti e del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò è risultato da una serie di errori in diritto tra i quali, segnatamente:

- non aver accertato che alle ricorrenti era stato richiesto dallo Stato membro relatore e dall'EFSA di presentare ulteriori dati a chiarimento del fascicolo, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 451/2000 ⁽³⁾;
- non aver accertato che la Commissione non ha applicato il procedimento appropriato come previsto dalla decisione del Consiglio 1999/468 ⁽⁴⁾ e dichiarato che la Commissione non ha violato l'articolo 5 della decisione del Consiglio 1999/468 e
- non aver accertato che la Commissione ha valutato il trifluralin in violazione dei criteri al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 91/414, per cui non vi è un valido fondamento nel contesto normativo applicabile, ed ha quindi ecceduto i propri poteri.

Per questi motivi, le ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale nella causa T-475/07 dovrebbe essere annullata, così come la decisione della Commissione 2007/629/CE.

⁽¹⁾ GU L 255, pag. 42

⁽²⁾ GU L 230, pag. 1

⁽³⁾ GU L 55, pag. 25

⁽⁴⁾ GU L 184, pag. 23

Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Regione Puglia avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 settembre 2011, causa T-84/10, Regione Puglia/Commissione

(Causa C-586/11 P)

(2012/C 25/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Puglia (rappresentanti: F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Dichiarare l'annullamento dell'ordinanza emessa il 14 settembre 2011 dal Tribunale e notificata alla ricorrente il 15 settembre 2011, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso T-84/10;
- per l'effetto procedere all'analisi del merito della vicenda, con conseguente dichiarazione di annullamento della Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 10350, del 22 dicembre 2009, confermando la validità e l'efficacia della sola previsione di cui all'articolo 4, concernente «la revoca della sospensione dei pagamenti intermedi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativi al programma oggetto della presente decisione»;
- condannare la Commissione Europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce, in primo luogo, la sussistenza di un vizio procedurale dinanzi al giudice di primo grado, recante un grave

pregiudizio alla parte ricorrente, nella specie l'omissione della fase orale ex articolo 114, n. 3 del Regolamento di procedura del Tribunale.

In secondo luogo, afferma che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario, da una parte, interpretando erroneamente l'articolo 263, comma 4, TFUE, e il regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, commi 2 e 3, TFUE e con l'articolo 5, comma 3, TFUE, e, dall'altra, motivando in misura insufficiente le sue conclusioni, in violazione dell'articolo 81 del Regolamento di procedura del Tribunale.

⁽¹⁾ GU L 161, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dall'Omnicare, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-289/09, Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

(Causa C-587/11 P)

(2012/C 25/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che venga disposto l'annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente chiede che il convenuto venga condannato a rimborsarle le spese sostenute per la presente impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 ⁽¹⁾ (il «nuovo regolamento»). La presente causa riguarda un'opposizione proposta dall'Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (l'«opponente») basata sulla registrazione tedesca del marchio dell'opponente n. 394 01 348 e sull'asserita sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 ⁽²⁾ (il «vecchio regolamento») (le cui disposizioni pertinenti sono tuttavia identiche a quelle del nuovo regolamento). Poiché il marchio anteriore è stato registrato più di cinque anni prima della presentazione dell'opposizione, l'opponente era tenuto a dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo per poterlo invocare a sostegno dell'opposizione.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il marchio anteriore invocato dall'opponente aveva formato oggetto di uso effettivo, ai sensi della normativa. È pacifico che il marchio in questione era stato effettivamente utilizzato nel commercio dall'opponente, o con il suo consenso, in relazione ai servizi per i quali era stato registrato. Tuttavia, tale uso era correlato alla fornitura di servizi a titolo gratuito. Pertanto, in diritto, siffatto uso non può essere fatto valere per dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo. Tale punto è stato oggetto di una giurisprudenza che, ad avviso della ricorrente, a) è stata applicata erroneamente dal Tribunale e b) è, in ogni caso, contraddittoria. Pertanto, la questione delle conseguenze giuridiche derivanti da una simile situazione di fatto deve essere risolta dalla Corte.

(¹) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dall'Omnicare, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-290/09, Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

(Causa C-588/11 P)

(2012/C 25/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che venga disposto l'annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente chiede che il convenuto venga condannato a rimborsarle le spese sostenute per la presente impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (¹) (il «nuovo regolamento»). La presente causa riguarda un'opposizione proposta dall'Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (l'«opponente») basata sulla registrazione tedesca del marchio dell'opponente n. 394 01 348 e sull'asserita sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (²) (il «vecchio regolamento») (le cui disposizioni pertinenti sono tuttavia identiche a quelle del nuovo regolamento).

Poiché il marchio anteriore è stato registrato più di cinque anni prima della presentazione dell'opposizione, l'opponente era tenuto a dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo per poterlo invocare a sostegno dell'opposizione.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il marchio anteriore invocato dall'opponente aveva formato oggetto di uso effettivo, ai sensi della normativa. È pacifico che il marchio in questione era stato effettivamente utilizzato nel commercio dall'opponente, o con il suo consenso, in relazione ai servizi per i quali era stato registrato. Tuttavia, tale uso era correlato alla fornitura di servizi a titolo gratuito. Pertanto, in diritto, siffatto uso non può essere fatto valere per dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo. Tale punto è stato oggetto di una giurisprudenza che, ad avviso della ricorrente, a) è stata applicata erroneamente dal Tribunale e b) è, in ogni caso, contraddittoria. Pertanto, la questione delle conseguenze giuridiche derivanti da una simile situazione di fatto deve essere risolta dalla Corte.

(¹) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall'Alliance One International, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-25/06, Alliance One International, Inc./Commissione europea

(Causa C-593/11 P)

(2012/C 25/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro, G. Mastrantonio, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 nella causa T-25/06, Alliance One/Commissione e, qualora possibile nell'ambito del procedimento,
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la SCC, la Dimon e la Alliance One e di conseguenza
- ridurre le ammende inflitte alla Transcatlab e alla Dimon Italia (Mindo), di modo che le ammende non superino il 10 % del loro fatturato nell'ultimo anno fiscale e
- ridurre l'ammenda inflitta alla Transcatlab e alla Dimon Italia (Mindo), in quanto il fattore moltiplicatore non è più applicabile poiché era basato sulle dimensioni del gruppo;

— in ogni caso, ordinare alla Commissione il pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Alliance One chiede (i) l'integrale annullamento della decisione impugnata e, in aggiunta, (ii) l'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 nel caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia, nella parte in cui essa riguarda la Standard Commercial Corp. (SCC), la Dimon Inc. (Dimon) e la Alliance One e di conseguenza (iii) la riduzione delle ammende inflitte alla Transcatlab S.p.A. (Transcatlab) e alla Dimon Italia S.r.l. (Dimon Italia, ora Mindo) di modo che le ammende non superino il 10 % del loro fatturato nell'ultimo anno finanziario ovvero, in via subordinata, (iv) la riduzione dell'ammenda inflitta alla Transcatlab e alla Dimon Italia (ora Mindo) in quanto il fattore moltiplicatore non è applicabile; (v) in ogni caso, che venga ordinato alla Commissione di sopportare tutte le spese, comprese quelle sostenute dalla Alliance One dinanzi al Tribunale.

La Alliance One sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- in primo luogo il Tribunale ha violato l'articolo 296 TFUE e gli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Non avendo proceduto ad un'analisi concreta e completa dei mezzi di prova rilevanti prodotti dalla ricorrente per confutare la presunzione di influenza decisiva e, conseguentemente, non avendo adeguatamente motivato il rigetto di tali mezzi di prova, il Tribunale ha reso di fatto inconfutabile la presunzione di esercizio del controllo, violando così i principi di presunzione di innocenza, legalità e responsabilità individuale.
- in secondo luogo, respingendo i mezzi di prova offerti dalla Alliance One, il Tribunale ha disapplicato i principi generali relativi all'onere della prova ed alle regole processuali in materia probatoria ed ha, in ogni caso, violato i diritti della difesa della ricorrente.

Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-232/06, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-597/11 P)

(2012/C 25/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, Δικηγόροι)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale;
- esercitare la competenza estesa al merito e annullare la decisione della Commissione (DG Fiscalità e Unione doganale) di respingere l'offerta della ricorrente — presentata nell'ambito della gara d'appalto TAXUD/2005/AO-001, relativa alla prestazione di servizi per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG TAXUD (CUST-DEV) (GU 2005/S 187-183846) — e di aggiudicare lo stesso appalto ad un altro offerente, comunicata alla ricorrente con lettera del 19 giugno 2006, concedendo il risarcimento dei danni richiesto;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli altri costi relativi al giudizio sostenuti dalla ricorrente, ivi compresi quelli correlati al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'adottare un'interpretazione erronea, da un lato, degli articoli 89, paragrafo 1, e 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nonché dell'articolo 140, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 141, paragrafo 2, delle norme di applicazione e, dall'altro, dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e della libera concorrenza.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato in quanto ha interpretato erroneamente e ha travisato le prove dedotte.

Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo interpretato erroneamente la modifica dei criteri di selezione, non avendo esaminato la sussistenza di numerosi errori manifesti nella valutazione dell'offerta e non avendo adeguatamente motivato la sentenza impugnata.

Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dal Land Wien avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione europea

(Causa C-608/11 P)

(2012/C 25/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Wien (rappresentante: W.-G. Schärf, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte dell'Unione europea voglia:

- riformare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, nel senso di tenere, sotto il profilo contenutistico, pienamente conto di quanto richiesto nel ricorso, nonché di condannare la Commissione alle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione in esame è diretta avverso l'ordinanza del Tribunale 20 settembre 2011, mediante la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente in primo grado e in impugnazione concernente, essenzialmente, la domanda di dichiarazione di nullità della decisione della Commissione 25 marzo 2010 di archiviare il ricorso da essa promosso relativo ad un progetto di ampliamento dei blocchi 3 e 4 della centrale atomica di Mochovce (Repubblica slovacca), nonché il ricorso in carenza della Commissione ai sensi dell'articolo 265 TFUE, in quanto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾, alla ricorrente non sarebbero stati comunicati tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto.

Il Tribunale avrebbe violato il Trattato Euratom non avendolo interpretato alla luce del Trattato di Lisbona. Il Tribunale avrebbe travisato la circostanza che il trattato di Lisbona ha ascrivito al singolo il diritto menzionato nell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, relativo all'accesso ai documenti, come diritto del quale la ricorrente in sede di impugnazione si può immediatamente avvalere, ricevendo dalla Commissione tutte le informazioni che quest'ultima abbia ottenuto con riferimento all'ampliamento della centrale atomica di Mochovce.

In contrasto con l'orientamento del Tribunale, la lettera della Commissione in risposta alla richiesta della ricorrente in primo grado e in impugnazione costituirebbe decisione impugnabile in base all'articolo 263 TFUE. Ciò deriverebbe dalla costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 43.

Impugnazione proposta il 1° dicembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 settembre 2011, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione

(Causa C-617/11 P)

(2012/C 25/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare le parti della sentenza 14 settembre 2011, causa T-236/02, laddove sono state rigettate le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria formulate dal ricorrente nei suoi scritti depositati nell'ambito della causa *de qua*;
- in via principale, condannare la convenuta alla rifusione delle spese nonché accogliere in toto e senza eccezione alcuna le conclusioni di natura indennitaria e riparatoria;
- ovvero, in via subordinata, rinviare in parte la causa *de qua* al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alle conclusioni di natura indennitaria e riparatoria.

Motivi e principali argomenti

- *Erroris in procedendo* di gravità tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi del ricorrente;
- difetto assoluto di motivazione, anche per irragionevolezza, tautologicità, illogicità ed incoerenza, nonché erronee, errate, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dell'Allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dei canoni inerenti l'ermeneutica delle norme, e delle condizioni inerenti la condanna di un'istituzione dell'Unione europea a risarcire un danno;
- confusione, arbitrarietà e travisamento e snaturamento dei fatti;
- travisamento e sviamento dei fatti, ed errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione dei canoni inerenti la ricevibilità delle domande giudiziarie.

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 dalla New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), T-415/09, Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E

(Causa C-621/11 P)

(2012/C 25/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH (rappresentanti: avv.ti V. Spitz, A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

Conclusioni della ricorrente

1) Annullare la sentenza del Tribunale 29 settembre 2011, nella causa T-415/09 e

a) annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 luglio 2009, nella parte in cui respinge il ricorso e conferma il rigetto della domanda per i prodotti appartenenti alla classe 25;

in subordine

b) rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in via definitiva.

2. condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento di primo grado e dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

— La presa in considerazione di prove supplementari relative all'utilizzazione presentate dopo la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio per presentare tali prove integra una violazione degli articoli 42, nn. 2 e 3, 76, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario (RMC) ⁽¹⁾ (già articoli 43, nn. 2 e 3, 74, n. 2, del RMC) e della Regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

— La produzione di prove che dimostrino un'effettiva utilizzazione del marchio su cui si fonda l'opposizione è soggetta unicamente alla Regola 22, n. 2, del REMC. La formulazione di tale Regola non conferisce discrezionalità. Pertanto, l'articolo 76, n. 2, del RMC non trova applicazione. Nel caso in

cui l'utilizzazione effettiva del marchio non sia stata dimostrata entro i termini stabiliti dall'Ufficio ai sensi della regola 22, n. 2, prima frase, del REMC, l'opposizione deve essere respinta.

— Di conseguenza, qualora l'Ufficio inviti l'opponente a presentare osservazioni per replicare agli argomenti del richiedente relativi alla prova dell'utilizzo presentata, in conformità all'articolo 75 del RMC e alla Regola 20, n. 4, del REMC, l'opponente può presentare le sue osservazioni. Tuttavia, non possono essere prese in considerazione ulteriori prove dell'utilizzo se presentate dopo la scadenza del termine. Tenendo conto delle prove prodotte tardivamente, esso ha violato l'articolo 42, nn. 2 e 3, del RMC e la Regola 22, n. 2, del REMC.

— La mera presentazione di osservazioni da parte del richiedente in cui egli lamenta l'insufficienza delle prove presentate nei termini non giustifica che siano assunte ulteriori prove dell'utilizzazione.

— Anche se si considerasse applicabile l'articolo 76, n. 2 del RMC per quanto riguarda la prova supplementare dell'utilizzo prodotta dopo la scadenza del termine previsto dalla Regola 22, n. 2, del REMC, nella causa in esame sono stati violati gli articoli 42, nn. 2 e 3, 76, n. 2, del RMC e la Regola 22, n. 2, del REMC.

— Le prove presentate successivamente non costituiscono prove supplementari. Affinché si tratti di una prova supplementare è necessario che la prova prodotta entro il primo termine dimostri l'utilizzazione effettiva del marchio oggetto di opposizione e che la prova presentata successivamente si limiti a corroborare i fatti già dimostrati. Il Tribunale ha pertanto violato l'articolo 76, n. 2, del RMC, autorizzando l'applicazione di tale disposizione nel procedimento di ricorso.

— Si è verificato un abuso della discrezionalità conferita dall'articolo 76, n. 2, del RMC. L'Ufficio ha abusato della propria discrezionalità già per il fatto di aver preso in considerazione la circostanza che la presentazione di ulteriori esempi di utilizzazione era necessaria per l'opponente. La circostanza che la presentazione di prove supplementari sia o meno necessaria per una parte del procedimento non è un fattore di cui il convenuto deve tener conto. Tale questione deve essere risolta dalla parte interessata per proprio conto. Inoltre, l'Ufficio non ha preso in considerazione altre circostanze. Esso non ha neppure considerato il valore del materiale prodotto in prima battuta. Il Tribunale ha violato il diritto applicabile dichiarando che non si è verificato alcun abuso della discrezionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dal Polyelectrolyte Producers Group e dalla SNF SAS avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011 nella causa T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group e SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-625/11 P)

(2012/C 25/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- Annullare l'ordinanza del Tribunale nella causa T-268/10, nonché
- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») con la quale l'acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, in applicazione dell'articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell'elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest'ultimo articolo, o,
- in alternativa, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo si pronunci sulla domanda di annullamento dei ricorrenti, e
- ordinare alla convenuta di pagare la totalità delle spese di questi procedimenti, (comprese le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel respingere la domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento della decisione dell'ECHA con la quale l'acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell'articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell'elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest'ultimo articolo, abbia violato il diritto dell'Unione. In particolare i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso diversi errori nella sua interpretazione dei fatti e del contesto normativo applicabile alla situazione dei ricorrenti, e che pertanto sia incorso in diversi errori di diritto, con riferimento, segnatamente:

- alla sua interpretazione e applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura e della giurisprudenza relativa al calcolo dei termini, e

- alla sua dichiarazione di inammissibilità della domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento della decisione dell'ECHA con la quale l'acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell'articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell'elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest'ultimo articolo.

Per tali ragioni i ricorrenti sostengono che l'ordinanza del Tribunale nella causa T-268/10 dovrebbe essere annullata, così come la decisione dell'ECHA con la quale l'acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell'articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell'elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest'ultimo articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 17 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-551/09) ⁽¹⁾

(2012/C 25/84)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 13.3.2010.

Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 28 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-179/10) ⁽¹⁾

(2012/C 25/85)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Quinn Barlo e a./Commissione

(Causa T-208/06) ⁽¹⁾

(«**Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Nozione di infrazione unica — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti**»)

(2012/C 25/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Quinn Barlo Ltd (Cavan, Irlanda); Quinn Plastics NV (Geel, Belgio); e Quinn Plastics GmbH (Magonza, Germania) (rappresentanti: W. Blau, F. Wijckmans e F. Tuytschaever, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente sigg. V. Bottka e S. Noë, successivamente V. Bottka e N. Khan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), nella parte in cui detti articoli riguardano le ricorrenti, ovvero, in subordine, una domanda di annullamento dell'art. 2 della citata decisione, nella parte in cui tale disposizione infligge un'ammenda alle ricorrenti, ovvero, in ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell'importo di tale ammenda

Dispositivo

- 1) *L'art. 1 della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento ex articolo 81 CE ed ex articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati), è annullato, da un lato, nella parte in cui constata che la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando ad un insieme di accordi e di pratiche concordate che riguardavano non soltanto le lastre compatte in polimetacrilato di metile, ma anche le masse da stampaggio in polimetacrilato di metile e le lastre in polimetacrilato di metile per usi sanitari, e, dall'altro, nella parte in cui afferma la responsabilità di dette società per la loro partecipazione all'intesa tra il 1° novembre 1998 e il 23 febbraio 2000.*
- 2) *L'importo dell'ammenda al cui pagamento sono tenute la Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH in solido tra loro, in forza dell'art. 2 della decisione C(2006) 2098 def., è fissato a EUR 8 250 000.*
- 3) *Il ricorso è respinto per il resto.*

4) *La Quinn Barlo Ltd, la Quinn Plastics NV e la Quinn Plastics GmbH supporteranno il 60 % delle proprie spese ed il 60 % delle spese sostenute dalla Commissione europea.*

5) *La Commissione supporterà il 40 % delle proprie spese ed il 40 % delle spese sostenute dalla Quinn Barlo Ltd, dalla Quinn Plastics NV e dalla Quinn Plastics GmbH.*

⁽¹⁾ GU C 224 del 16.9.2006.

Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-421/07) ⁽¹⁾

(«**Aiuti di Stato — Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG — Decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE — Assenza di decisione definitiva precedente — Irricevibilità**»)

(2012/C 25/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan e B. Martenczuk, poi B. Martenczuk e D. Grespan, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio); e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: T. Ottervanger e E. Henny, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 12 settembre 2007, di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, [CE] per quanto riguarda l'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post AG [aiuto C 36/07 (ex NN 25/07)]

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La Deutsche Post AG supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *L'UPS Europe NV/SA e l'UPS Deutschland Inc. & Co. OHG supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-39/08) ⁽¹⁾

(«**Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici relativi all'hosting, alla gestione, al miglioramento, alla promozione e alla manutenzione di un portale Internet — Rigetto dell'offerta e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Responsabilità extracontrattuale**»)

(2012/C 25/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2007 che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta EAC/04/07 relativo all'hosting, alla gestione, al miglioramento, alla promozione e alla manutenzione del portale Internet della Commissione europea sull'e-Learning (elearningeuropa.info) (GU 2007, S 87) e aggiudica l'appalto a un'altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 12 novembre 2007, che respinge l'offerta presentata dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta EAC/04/07 riguardante l'hosting, la gestione, il miglioramento, la promozione e la manutenzione del portale Internet della Commissione europea sull'e-Learning (elearningeuropa.info) e aggiudica detto appalto ad un altro offerente, è annullata.
- 2) La domanda di risarcimento danni è respinta.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Commissione/Dittert

(Causa T-51/08 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione Pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Punti di priorità — Mancata attribuzione a causa di un incidente tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti di priorità supplementari inferiore a quello proposto dai superiori gerarchici — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi**»)

(2012/C 25/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Daniel Dittert (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-109/06, Dittert/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Daniel Dittert.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Commissione/Carpi Badía

(Causa T-52/08 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione Pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Punti di priorità — Mancata attribuzione a causa di un incidente tecnico — Comitato di promozione A* — Attribuzione di un numero di punti di priorità supplementari inferiore a quello proposto dai superiori gerarchici — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi**»)

(2012/C 25/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: José María Carpi Badía (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: avv.ti B. Cortese e C. Cortese)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-110/06, Carpi Badía/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. José María Carpi Badía.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/ Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08) (¹)

(«Dumping — Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan — Ricorso di annullamento — Prezzo all'esportazione — Confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale — Calcolo del margine di sotto-quotazione — Responsabilità non contrattuale»)

(2012/C 25/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aktioubé, Kazakistan); ed ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, successivamente A. Willems e S. De Knop, avocats)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avocats, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avocat); e Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina (GU L 317, pag. 5), nella parte in cui verte sulle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO, e, dall'altro lato, una domanda risarcimento danni

Dispositivo

- 1) L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle impor-

tazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina, è annullato nella misura in cui si applica alle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company «Kazchrome» AO.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing AG supporteranno la metà delle loro proprie spese nonché le spese della Commissione europea.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà la metà delle spese della Transnational Company «Kazchrome» e della ENRC Marketing nonché le sue proprie spese.
- 5) La Euroalliages supporterà le sue proprie spese.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — Sniace/ Commissione

(Causa T-238/09) (¹)

(«Aiuti di Stato — Accordi di rinegoziazione di debiti — Decisione che dichiara taluni aiuti incompatibili con il mercato comune — Obbligo di motivazione»)

(2012/C 25/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Spiace, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. J. Moncholí Fernández e S. Rating)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Urraca Caviedes, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 marzo 2009, 2009/612/CE, relativa alla misura C 5/2000 (ex NN 118/97) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore dell'impresa SNIACE SA, situata a Torrelavega (Cantabria), che modifica la decisione 1999/395/CE (GU L 210, pag. 4)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Spiace, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011 — Hartmann/UAMI (Complete)

(Causa T-123/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Complete — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Motivazione — Prodotti che costituiscono un gruppo omogeneo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/93)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, poi R. Manea e R. Pethke, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 gennaio 2010 (procedimento R 601/2009-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Complete come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 gennaio 2010 (R 601/2009-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Paul Hartmann AG, incluse le spese indispensabili sostenute da quest'ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — El Corte Inglés/UAMI — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Causa T-152/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA — Marchio comunitario figurativo anteriore ALAÏA PARIS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo, M.E. López Camba e E. Seijo Veiguela)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Azzedine Alaïa (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Holah)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. Azzedine Alaïa e la El Corte Inglés, SA

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4) è annullata per la parte in cui la commissione di ricorso ha escluso dalla sua analisi del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi i prodotti della classe 3, corrispondente alla descrizione «profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici».
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La El Corte Inglés, SA, l'UAMI e il sig. Azzedine Alaïa sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 — SE-Blusen Stenau/UAMI — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT)

(Causa T-477/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SE© SPORTS EQUIPMENT — Marchio nazionale denominativo anteriore SE So Easy — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 25/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SE-Blusen Stenau GmbH (Gronau, Germania) (rappresentante: avv. O. Bischof)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport Eybl & Sports Experts GmbH (Wels, Austria) (rappresentanti: avv.ti M. Pachinger e S. Fürst)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2010 (procedimento R 1393/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la SE Blusen Stenau GmbH e la Sport Eybl & Sports Experts GmbH

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2010 (procedimento R 1393/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SE-Blusen Stenau GmbH.
- 3) La Sport Eybl & Sports Experts GmbH supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza del Tribunale 7 dicembre 2011 — HTTS/Consiglio

(Causa T-562/10) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Procedimento in contumacia — Domanda di intervento — Non luogo a provvedere»

(2012/C 25/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e Z. Kupčová, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e della Repubblica federale di Germania.
- 2) Il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è annullato nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3) Gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

(¹) GU C 46 del 12.2.2011.

Sentenza del Tribunale 8 dicembre 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)

(Causa T-586/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo only givenchy — Marchi denominativi comunitario e nazionali anteriori ONLY — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 25/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Barrett Christiansen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Parfums Givenchy SA (Levallois-Perret, Francia)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2010 (procedimento R 1556/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Aktieselskabet af 21. november 2001 e la Parfums Givenchy SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Aktieselskabet af 21. november 2001 è condannata alle spese.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza del Tribunale 29 novembre 2011 — Birkhoff/Commissione

(Causa T-10/11 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da un'infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Diniego di proroga del pagamento dell'assegno»)

(2012/C 25/98)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentanti: C. Inzillo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010, causa F-60/09, Birkhoff/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010, causa F-60/09, Birkhoff/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 55 del 19.2.2011.

Ordinanza del Tribunale 15 novembre 2011 — Becker Flugfunkwerk/UAMI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

(Causa T-263/08) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 25/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Becker Flugfunkwerk GmbH (Rheinmünster, Germania) (rappresentante: avv. O. Griebenow)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harman Becker Automotive Systems GmbH (Karlsbad, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 aprile 2008 (procedimento R 398/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Harman Becker Automotive Systems GmbH e la Becker Flugfunkwerk GmbH

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Ordinanza del Tribunale 15 novembre 2011 — Galileo International Technology/UAMI — Residencias Universitarias (GALILEO)

(Causa T-188/09) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 25/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (rappresentanti: M. Blair e K. Gilbert, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Residencias Universitarias, SA (Valencia, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 febbraio 2009 (procedimento R 471/2005-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Residencias Universitarias, SA e la Galileo International Technology, LLC

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.8.2009.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 dicembre 2011 — Carbuni3n/Consiglio

(Causa T-176/11 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione relativa agli aiuti destinati a facilitare la chiusura delle miniere di carbone non competitive — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza di interesse ad agire — Mancanza di concordanza con il procedimento principale — Inscindibilit3 — Irrricevibilit3 — Ponderazione degli interessi»)

(2012/C 25/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Federaci3n Nacional de Empresarios de Minas de Carb3n (Carbuni3n) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti K. Desai, solicitor, S. Ciscal de Ugarte e M. Peristeraki)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gij3n e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gij3n e K. Michoel, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336, pag. 24) e, in subordine, domanda di sospensione integrale dell'esecuzione di tale decisione

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori 3 respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2011 — Xeda International/Commissione

(Causa T-269/11 R)

(«Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva etossichina — Non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etossichina — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2012/C 25/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, G. von Rintelen e P. Ondrušek, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 2011/143/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, relativa alla non iscrizione dell'etossichina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e recante modifiche alla decisione 2008/941/CE della Commissione (GU L 59, pag. 71), nonch3, se del caso, di altre misure provvisorie

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori 3 respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale 24 novembre 2011 — 3ditions Jacob/Commissione

(Causa T-471/11 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Concentrazione tra imprese — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di effettuare retrocessioni di attivi — Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale, riguardante l'autorizzazione che la Commissione ha concesso all'acquirente degli attivi retrocessi — Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione relativa ad una nuova autorizzazione del medesimo acquirente — Assenza di urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2012/C 25/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: 3ditions Odile Jacob SAS (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Fr3get, M. Struys e L. Eskenazi)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, O. Beynet e S. No3, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione C(2011) 3503 della Commissione, del 13 maggio 2011, relativa all'autorizzazione della Wendel Investissement SA quale acquirente degli attivi retrocessi in conformit3 alla decisione 2004/422/CE della Commissione, del 7 gennaio 2004, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M. 2978 — Lagard3re/Natexis/VUP)

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti sommari 3 respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Anbouba/Consiglio**(Causa T-563/11)**

(2012/C 25/104)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: avv.ti M.-A. Bastin e J.-M. Salva)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile in tutti i suoi elementi;
- dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;
- dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall'atto intero,
- di conseguenza,
 - annullare in parte la decisione del Consiglio 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, la decisione del Consiglio 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria nonché il regolamento 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e dei riferimenti allo stesso come sostenitore del regime attuale in Siria;
 - in difetto, annullare la decisione del Consiglio 2 settembre 2011, 2011/522/PESC, la decisione del Consiglio 23 settembre 2011, 2011/628/PESC, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria nonché il regolamento 2 settembre 2011, n. 878, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- in subordine, dichiarare tali decisioni e regolamento inapplicabili nei confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l'eliminazione del suo nome e dei riferimenti allo stesso dall'elenco di persone oggetto di misure di sanzione dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;

— condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, vertente

— da un lato, sulla violazione del principio della presunzione di innocenza sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e,

— dall'altro, su un errore manifesto di valutazione, dato che le accuse contro il ricorrente non riposano su fatti obiettivi, ma su mere affermazioni legate alla posizione sociale di questi quale uomo d'affari.

2) Secondo motivo, suddiviso in quattro capi, relativo alla violazione dei diritti della difesa e ad un equo processo, all'obbligo di motivazione, al diritto alla vita privata e al pregiudizio alla libertà religiosa, dal momento che:

— il ricorrente non avrebbe ricevuto la comunicazione di alcun elemento di prova o indizio serio atto a condurre alla sua iscrizione nell'elenco delle persone soggette a sanzione e non sarebbe stato sentito prima dell'adozione degli atti impugnati;

— nell'adottare le misure restrittive nei confronti del ricorrente, il convenuto si sarebbe limitato ad utilizzare una formulazione molto generica e soprattutto non motivata negli atti impugnati;

— l'adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente avrebbe dato luogo a vive reazioni e a minacce da parte di persone o gruppi vittime della repressione siriana a cui il ricorrente sarebbe stato associato a seguito degli atti impugnati;

— la vera ragione dell'adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente sarebbe di natura religiosa.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Farage/Parlamento e Buzek**(Causa T-564/11)**

(2012/C 25/105)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Nigel Paul Farage (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Bennett, solicitor)

Convenuti: Parlamento europeo e Jerzy Buzek (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek, del 2 marzo 2010, che impone al ricorrente la perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni, nonché la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 24 marzo 2010 e del Presidente del Parlamento europeo del 31 agosto 2011, che dichiara inammissibile la richiesta di immunità parlamentare del ricorrente;
- in subordine, dichiarare che nessuna delle decisioni summenzionate è valida o che nessuna di esse avrebbe dovuto essere adottata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2010, C 84, pag. 99), in quanto il discorso del 24 febbraio 2010 è stato pronunciato dal ricorrente in qualità di membro del Parlamento europeo. In quanto tale, il discorso in questione ha trattato temi politici ed è di fondamentale importanza che un membro del Parlamento europeo possa parlare liberamente.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione, in quanto non si è tenuto in debita considerazione l'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo (GU 2011, L 116, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la partecipazione del Presidente del Parlamento al processo decisionale nel caso di specie, o la partecipazione di chiunque fosse presente alla sessione plenaria del 24 febbraio 2010 e si fosse formato un'opinione, ha reso impossibile la partecipazione di tali persone a detto processo.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'interpretazione errata degli articoli 152, paragrafo 1, e 153, del Regolamento interno e di procedura del Parlamento europeo, in quanto le sanzioni previste da quest'ultima disposizione devono essere lette nel contesto del suo incipit, che si riferisce anzitutto a gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa «in violazione dei principi definiti all'articolo 9».

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Hassan/Consiglio

(Causa T-572/11)

(2012/C 25/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: avv.ti E. Morgan de Rivery e E. Lagathu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sul fondamento dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
 - la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato di detta decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;
 - il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, là dove iscrive il sig. Samir Hassan nell'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- risarcire, in base agli artt. 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall'adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:
 - riconoscere la responsabilità extra contrattuale del Consiglio dell'Unione europea per il pregiudizio materiale patito e futuro e per il pregiudizio morale;
 - assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 250 000, a decorrere dal 1° settembre, al fine di riparare il danno materiale subito;
 - assegnare al sig. Hassan simbolicamente la somma di un (1) euro per il danno morale subito, e

- condannare il Consiglio dell'Unione europea a riparare il danno materiale futuro;
- in ogni caso, condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio dei propri orientamenti sull'attuazione e la valutazione di misure restrittive nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.
- 6) Sesto motivo, vertente su uno sviamento del potere commesso dal Consiglio.
- 7) Settimo motivo, vertente sul risarcimento del danno causato dalle misure illegittime adottate dal Consiglio.

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — JAS/Commissione

(Causa T-573/11)

(2012/C 25/107)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (Francia) (rappresentante: avv. T. Gallois)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione datata 5 agosto 2011, fascicolo REM 01/2008, nella parte in cui:

- ha deciso che non sussisteva una situazione particolare e
- ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all'importazione per un importo pari a EUR 1 001 778,20 presentata dalla società JAS JET AIR SERVICE il 24 gennaio 2008;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione motivi ipotetici.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe richiesto all'amministrazione nazionale la produzione degli originali o delle copie delle dichiarazioni in dogana, oggetto della domanda di sgravio, sebbene tali documenti provassero l'effettuazione di un controllo fisico.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'irregolare istruzione del fascicolo a causa dell'inversione dell'onere della prova, in quanto sulla base dell'affermazione delle autorità nazionali, secondo la quale le dichiarazioni in dogana di cui trattasi sarebbero scomparse, la Commissione ha concluso che non sarebbe stata fornita la prova del controllo fisico delle merci da parte dell'amministrazione doganale. La ricorrente afferma che la Commissione non può ritorcere contro di essa tale inadempimento da parte delle autorità nazionali.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 239 del codice doganale comunitario⁽¹⁾, in quanto la Commissione avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della nozione di «situazione particolare».
- 5) Quinto motivo, vertente su errori di fatto ed errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'inesistenza di una «situazione particolare» ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale, benché la ricorrente si sia trovata di fronte alla medesima situazione di un'altra società di spedizioni olandese, la cui situazione sarebbe stata dichiarata dalla Commissione come costitutiva di una «situazione particolare».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 novembre 2011 — Inaporc/Commissione**(Causa T-575/11)**

(2012/C 25/108)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H. Calvet, Y. Trifounovitch e C. Rexha)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 29 giugno 2011, aiuto di Stato NN 10/2010 — Francia — Imposta diretta a finanziare un comitato interprofessionale nazionale relativo ai suini, C(2011) 4376 def., non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nella parte in cui qualifica (i) come aiuti di Stato le azioni intraprese dall'INAPORC tra il 2004 e il 2008 in materia di assistenza tecnica, di aiuto alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di qualità, di ricerca e di sviluppo nonché di pubblicità e (ii) come risorse statali, che costituiscono parte integrante delle suddette misure di aiuti di Stato, i contributi volontari obbligatori diretti a finanziare tali azioni;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in via principale, due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, in quanto la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente ai sensi dell'articolo 296 TFUE, poiché non consentirebbe alla ricorrente di comprendere i motivi che hanno indotto la Commissione a considerare che, nel caso di specie, sarebbero rispettati i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe:

- qualificato come risorse statali i contributi volontari obbligatori prelevati dall'Inaporc e le azioni che tale organizzazione interprofessionale intraprende e finanzia con tali contributi imputabili allo Stato;
- concluso nel senso dell'esistenza di un vantaggio economico selettivo risultante dalle azioni intraprese dall'Inaporc a vantaggio delle imprese attive nella produzione, trasformazione e distribuzione nel settore delle carni suine;

— considerato che le azioni intraprese dall'Inaporc possono provocare distorsioni di concorrenza imputabili agli aiuti di Stato.

Ricorso proposto il 10 novembre 2011 — Schenker Customs Agency/Commissione**(Causa T-576/11)**

(2012/C 25/109)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

Ricorrente: Schenker Customs Agency BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti A. Jansen e J. Biermasz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea 17 luglio 2011, nel caso REM 01/2010;
- decidere che è fondato lo sgravio dei dazi richiesti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente in quanto spedizioniere doganale nel periodo 19 febbraio 1999-19 luglio 2001 ha presentato in proprio nome 52 dichiarazioni complessive per immissioni in libera pratica per il prodotto glifosato. Come paese di origine in tutte le dichiarazioni veniva menzionata Taiwan. Da un'indagine della OLAF sarebbe emerso che il glifosato dichiarato non è originario di Taiwan, bensì della Cina. Per tale motivo sarebbe dovuto un dazio antidumping che è richiesto dalla dogana olandese. La ricorrente afferma che la Commissione europea ha deciso a torto che lo sgravio del dazio all'importazione non era giustificato. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce sei motivi.

- 1) Secondo la ricorrente la Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che la violazione dei diritti della difesa, il tardivo reclamo dei dazi e il fatto che la Schenken non abbia potuto presentarsi come diretto rappresentante costituiscono argomenti che vertono sull'esistenza della stessa obbligazione doganale. Questi argomenti secondo la ricorrente potrebbero costituire senz'altro una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92⁽¹⁾, e avrebbero dovuto essere esaminati quindi nel merito.

- 2) La Commissione europea, secondo la ricorrente, avrebbe ritenuto a torto che il rilascio di certificati falsi di origine da parte delle Camere di commercio di Taiwan non potrebbe costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92.
- 3) La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il suo modo di agire nella fattispecie non costituiva una situazione particolare ai sensi dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92. Secondo la ricorrente, la Commissione europea non avrebbe effettuato un controllo effettivo sull'inchiesta sulla frode e non ha coordinato la sua azione quanto al caso in esame.
- 4) La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il comportamento delle autorità olandesi non avrebbe posto la Schenken in una situazione particolare. La ricorrente afferma che la Commissione europea ha ignorato il fatto che le autorità olandesi non hanno agito adeguatamente, pur conoscendo la frode riguardante il glifosato proveniente da Taiwan.
- 5) La Commissione europea avrebbe del pari ritenuto a torto che la ricorrente non aveva mostrato tutta la diligenza che si può normalmente attendere da una spedizioniere doganale e, per questo motivo, che lo sgravio del dazio all'importazione non era giustificato. La ricorrente sostiene che non le si può addebitare alcun comportamento frodolento o manifesta negligenza, e al riguardo fa riferimento alla pronuncia della *Douanekamer van het Gerechtshof di Amsterdam* del 18 dicembre 2008 (5.2.3 della pronuncia).
- 6) La Commissione europea non avrebbe a torto esaminato tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(Causa T-577/11)

(2012/C 25/110)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Gkaripis, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Solna, Svezia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— accogliere il presente ricorso;

- dichiarare che la decisione impugnata ha violato i requisiti di cui al bando del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblicato con numero OJ/27.05.2011-PROC/2011/041 dal Comitato di valutazione delle offerte della gara;
- annullare la decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011, recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, levisiva nei confronti del ricorrente;
- disporre che l'ente europeo convenuto riesamini l'offerta presentata il 22.7.2011 dell'*Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon* per l'appalto controverso;
- condannare l'ente convenuto a sopportare le spese processuali del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011 recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, con la quale il Centro convenuto ha respinto l'offerta del ricorrente presentata nell'ambito del bando pubblicato con numero OJ/27.05.2011-PROC/2011/041 per la stipulazione di un appalto pubblico di lavori con il convenuto medesimo, relativo all'«esame sistematico e alla formulazione dei pareri di esperti sull'efficacia in termini di salute pubblica la tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali».

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) Carente valutazione delle circostanze di fatto dell'offerta del ricorrente

L'ente convenuto ha respinto l'offerta del *Panepistimio Athinon* sulla base del rilievo che i membri scelti dell'équipe di lavoro non disponevano della competenza tecnica e professionale richiesta per il lavoro di cui al bando e ha escluso un ulteriore esame della sua offerta. In realtà, tuttavia, le attività professionali e tecniche dei membri dell'équipe di lavoro dimostrano la loro idoneità professionale e tecnica quanto all'esecuzione del lavoro di cui al bando.

- 2) Errore nella decisione quanto ai criteri di valutazione

Il comitato ha ritenuto che i membri dell'équipe di lavoro indicati nell'offerta del ricorrente non fossero in grado di provvedere all'analisi degli obiettivi da conseguire. Invece, non solo i membri dell'équipe di lavoro disponevano di esperienza in tal senso, ma, anche nell'ipotesi in cui così fosse, il relativo presupposto ai fini dell'idoneità all'esame sistematico non è stato previsto dal bando quale presupposto decisivo, ai fini dell'esito della valutazione, quale necessaria *condicio sine qua non* ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ma costituiva semplicemente una qualità da prendere in considerazione unitamente alle altre.

- 3) Illegittimità della motivazione per mancanza di fondamento normativo

Il secondo capo della motivazione dell'atto impugnato consiste nel mancato possesso, da parte della persona del ricorrente, della idoneità ad un approccio professionale basato sulla scienza medica documentata (Evidence Based Medicine). Tuttavia, tale criterio non si riferisce ad alcun punto nel testo del bando impugnato quale criterio di scelta del concorrente più idoneo per l'esecuzione del lavoro di appaltatore di cui al bando.

- 4) Illegittimità della mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso amministrativo

La mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso dinanzi all'organo amministrativo ivi previsto per l'annullamento o la modifica dell'atto del comitato dell'ente convenuto è illegittima in quanto in contrasto con i principi di buona amministrazione e di legalità, sanciti dal diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — McNeil/UAMI — Alkalon (NICORONO)

(Causa T-580/11)

(2012/C 25/111)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: McNeil AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alkalon ApS (Copenaghen, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1582/2010-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NICORONO», per prodotti delle classi 5, 10 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6654529

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 2190239 del marchio denominativo «NICORETTE», per prodotti delle classi 5, 10 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto, nella valutazione complessiva, dei seguenti elementi: i) l'identità dei prodotti interessati ed il fatto che essa compensa un minor grado di somiglianza tra i marchi posti a confronto; b) il fatto che i consumatori, di norma, percepiscono i marchi denominativi in modo unitario e prestano particolare attenzione alla parte iniziale del marchio; e iii) il fatto che il marchio della ricorrente «NICORETTE» ha acquisito un forte carattere distintivo ed un'elevata notorietà grazie ad un uso significativo.

Ricorso proposto il 9 novembre 2011 — Dimian/UAMI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

(Causa T-581/11)

(2012/C 25/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dimian AG (Nürnberg, Germania) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 agosto 2011, procedimento R 1822/2010-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «BABY BAMBOLINA», per prodotti della classe 28 — registrazione di marchio comunitario n. 6403927

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, nonché sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nella parte in cui la commissione di ricorso ha escluso la rilevanza dei cataloghi menzionati riferiti al periodo 2008-2009.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium XL)

(Causa T-582/11)

(2012/C 25/113)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2011, procedimento R 245/2011-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premium XL» per prodotti delle classi 9 e 11

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — Solar-Fabrik/UAMI (Premium L)

(Causa T-583/11)

(2012/C 25/114)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2011, procedimento R 246/2011-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premium L» per prodotti delle classi 9 e 11

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo.

Ricorso proposto il 10 novembre 2011 — Cheverny Investments/Commissione

(Causa T-585/11)

(2012/C 25/115)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cheverny Investments Ltd (St. Julians, Repubblica di Malta) (rappresentante: avv. H. Prinz zu Hohenlohe-Langenburg)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C (2011) 275, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel, rivolta alla Repubblica federale di Germania;

— in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, rivolta alla Repubblica federale di Germania, in quanto la clausola di risanamento di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a), della KStG, come interpretata nel diritto nazionale, non riguarda solo le società sovraindebitate o insolventi oppure minacciate da insolvenza, potendo invece un risanamento ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1a), della KStG — ove sussistano ulteriori requisiti — condurre al mantenimento del riporto delle perdite in caso di modifica dell'assetto societario anche in quelle società la cui insolvenza od il cui sovraindebitamento sono evitabili, e dunque solamente probabili;

— condannare la convenuta alle spese che la ricorrente ha dovuto sostenere, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che la convenuta, nell'esaminare l'articolo 8c, paragrafo 1a), della Körperschaftsteuergesetz (KStG) (legge tedesca sulla tassazione delle società), ha erroneamente ravvisato un aiuto di Stato nella clausola di risanamento e ha commesso un errore di valutazione, in quanto essa:

— ha ritenuto che la norma esaminata riguardasse unicamente le imprese insolventi o minacciate da insolvenza, e non anche quelle per le quali l'insolvenza o il sovraindebitamento sono solamente probabili;

— ne ha rilevato la natura selettiva, avendo adottato come sistema di riferimento non la legge sulla tassazione delle società, ma l'articolo 8c di detta legge.

Inoltre la ricorrente deduce che la convenuta, nella decisione impugnata, ha commesso un errore di valutazione, in quanto essa:

— non ha determinato il sistema di riferimento nei confronti della KStG alla luce della sua comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3) e della sua proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

— non ha riconosciuto che la clausola di risanamento era giustificata dall'alterazione dell'equilibrio economico generale dell'anno 2009.

In tal modo, ad avviso della ricorrente, la convenuta ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Ricorso proposto il 17 novembre 2011 — Oppenheim/Commissione

(Causa T-586/11)

(2012/C 25/116)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA (Colonia, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Brückner e M. Haisch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C (2011) 275, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel, rettificata dalla decisione C(2011) 2608, del 15 aprile 2011;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sull'insussistenza, ad una prima analisi, di selettività e sull'errata determinazione del quadro di riferimento

La ricorrente afferma che non sussiste, ad una prima analisi, alcuna selettività, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa fa valere che la determinazione del quadro di riferimento è errata e che il quadro di riferimento applicabile, vale a dire l'imputazione delle perdite non utilizzate alla società nonostante l'acquisizione di quest'ultima, è la regola generale del diritto fiscale nazionale. Inoltre, essa sostiene che la clausola di risanamento costituisce una deroga a tale eccezione che riconduce al quadro di riferimento ed è pertanto, di per sé, conforme al sistema.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la clausola di risanamento è una misura generale

In tale punto, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento costituisce una misura generale e pertanto non rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa afferma che la clausola di risanamento è applicabile a tutte le società soggette a tassazione in Germania e non è collegata, né esplicitamente né implicitamente, a criteri basati sul territorio, sulle dimensioni o sul settore produttivo.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla giustificazione della clausola in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento è giustificata in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale tedesco, poiché essa riconduce al quadro di riferimento, costituendo una deroga — conforme al sistema — all'eccezione della prescrizione delle perdite ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1, della Körperschaftsteuergesetz (KStG) (legge tedesca sulla tassazione delle società).

- 4) Quarto motivo, vertente sull'insussistenza di oneri per le pubbliche finanze

Con tale motivo, la ricorrente deduce che la clausola di risanamento non può condurre ad un aggravio — indice dell'esistenza di un aiuto — delle finanze pubbliche e che essa, per ciò solo, non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa spiega che in caso di ristrutturazione societaria, la sola alternativa all'insolvenza della società interessata consiste nell'evitare detta insolvenza attraverso un risanamento e che grazie alla clausola di risanamento, la quale consente un salvataggio della società, permanerebbe la possibilità di futuri prelievi fiscali a carico della società in questione.

- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale dell'Unione del legittimo affidamento

Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione, con la sua prassi e non avendo sollevato obiezioni alle precedenti disposizioni dell'articolo 8c della KStG nonché alle norme comparabili di altri Stati membri, ha ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere tutelato anche in base alle informazioni vincolanti ed all'impossibilità di qualificare preventivamente la clausola di risanamento come aiuto di Stato.

Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

(Causa T-590/11)

(2012/C 25/117)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. R. Sikorski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2011, procedimento R 1570/2010-2;
- respingere integralmente l'opposizione n. B1438250;
- ordinare al convenuto di registrare il marchio richiesto; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SODA» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 6970875.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «SCOTCH & SODA» per prodotti della classe 25, registrazione comunitaria n. 3593498.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore: i) nel valutare la sussistenza di sufficienti differenze visive, uditive e concettuali tra i marchi, in particolare riguardo all'analisi dei significati concettuali degli stessi; ii) nel circoscrivere adeguatamente e nell'esaminare l'elemento dominante dei segni contestati; e iii) nel prendere adeguatamente in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio della categoria di prodotti interessati.

Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Anbouba/Consiglio

(Causa T-592/11)

(2012/C 25/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin e J.-M. Salva, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso in tutti i suoi elementi;
- dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;
- autorizzare la riunione del presente ricorso con il ricorso T-563/11;
- dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall'atto intero,
- di conseguenza,
 - annullare in parte la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e il riferimento allo stesso come sostenitore del regime attuale in Siria;
 - in difetto di ciò, annullare la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
 - in subordine, dichiarare tali decisione e regolamento inapplicabili nei confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l'eliminazione del suo nome e dei riferimenti

allo stesso dall'elenco di persone oggetto di misure di sanzione dell'Unione europea;

- condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;
- condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

- A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi che essenzialmente sono identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-563/11, Anbouba/Consiglio.

Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio

(Causa T-593/11)

(2012/C 25/119)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fares Al-Chihabi (Aleppo, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 ⁽¹⁾, e il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 ⁽²⁾, nonché la decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011 ⁽³⁾ e la decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 ⁽⁴⁾, e qualsiasi atto legislativo successivo diretto a mantenere e/o a sostituire tali misure restrittive, nella parte in cui si riferiscono al ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, in particolare dell'obbligo di motivazione, stabilito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 216 TFUE e all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 ⁽⁵⁾.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in particolare del diritto di essere sentito, e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione ingiustificata e sproporzionata dei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il diritto di proprietà, il diritto al rispetto dell'onore e della reputazione, il diritto al lavoro e alla libertà d'impresa, nonché il diritto alla presunzione d'innocenza.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata, in quanto le misure che congelano i fondi e limitano la libertà di movimento costituiscono altresì un'interferenza sproporzionata con il diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita privata, oltre a rappresentare una violazione del principio generale di proporzionalità.

- (¹) Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18).
- (³) Decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16).
- (⁴) Decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33).
- (⁵) Regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — Bricmate/Consiglio

(Causa T-596/11)

(2012/C 25/120)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bricmate AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti C. Dackö, A. Willems e S. De Knop)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del

dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

- condannare il convenuto alle spese;
- nel caso in cui il ricorso sia respinto in quanto irricevibile o infondato, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che l'esame del danno e della causalità sono viziati da errori materiali e da un errore manifesto di valutazione e, inoltre, che la Commissione europea e il Consiglio (in prosieguo: le «istituzioni») hanno violato il principio di diligenza e gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento antidumping di base») (GU L 343, pag. 51), in quanto non hanno esaminato oggettivamente le allegazioni secondo cui i dati forniti da Eurostat erano inesatti.
- 2) Secondo motivo, vertente su carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e, inoltre, violazione dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base per quanto concerne le differenze nel livello di trattamento tra le piastrelle di ceramica provenienti dalla Cina e quelle prodotte nell'UE.

Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione

(Causa T-601/11)

(2012/C 25/121)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær, T. Høge, J. Flodgaard)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare l'articolo 1 della decisione della Commissione, del 20 settembre 2011, caso n. C 35/2010 (ex N 302/2010) sulle misure che la Danimarca intende introdurre in forma di prelievi sui giochi d'azzardo on line nella legge danese sui prelievi sui giochi d'azzardo;

- dichiarare la nullità dell'articolo 1 della decisione della Commissione, del 20 settembre 2011, caso n. C 35/2010 (ex N 302/2010) sulle misure che la Danimarca intende introdurre in forma di prelievi sui giochi d'azzardo on line nella legge danese sui prelievi sui giochi d'azzardo, nella parte in cui dichiara che la misura è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo: la decisione impugnata è viziata da una carenza di motivazione in quanto gli elementi utilizzati per constatare la compatibilità della misura in questione, che prevede prelievi sui giochi on line inferiori di quelli applicati ai giochi organizzati da società basate in Danimarca, con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sono estranei ai criteri di tale disposizione.
- 2) Secondo motivo: la decisione impugnata è stata adottata in violazione di una garanzia processuale essenziale, in quanto al ricorrente non è stata data la possibilità di esprimersi sull'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- 3) Terzo motivo: applicazione scorretta della legge. Il ricorrente afferma che la decisione della Commissione è evidentemente scorretta, in quanto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non contiene alcun fondamento per dichiarare la misura in questione compatibile con il Trattato e poiché la Commissione ha ecceduto i poteri discrezionali attribuitigli da tale disposizione.
- 4) Quarto motivo: vi è un abuso di potere in quanto la decisione impugnata non è effettivamente basata sugli obiettivi della disposizione invocata.
- 5) Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità poiché non è provato che la decisione non vada oltre quanto necessario.

Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissione europea

(Causa T-603/11)

(2012/C 25/122)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. Me J. Doreste Hernández)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del segretariato generale della Commissione europea recante diniego di accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente nel procedimento GESTDEM 2011/6, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1) I documenti richiesti dalla ricorrente e che sono oggetto del presente procedimento sono gli stessi oggetto della causa T-341/11, *Ecologistas en Acción/Commissione*.
- 2) I motivi e i principali argomenti invocati a sostegno del presente ricorso sono gli stessi fatti valere nella suddetta causa, in cui era impugnata la decisione di diniego implicita della stessa domanda di accesso.

Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Henkel e Henkel France/Commissione

(Causa T-607/11)

(2012/C 25/123)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania), Henkel France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet e E. Paroche)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 30 settembre 2011 che nega la trasmissione di quindici documenti prodotti nell'ambito del caso COMP/39.579 (detersivi per i consumatori) all'Autorità francese garante della concorrenza;
- ingiungere alla Commissione di consentire alle ricorrenti di utilizzare i documenti richiesti nel procedimento pendente dinanzi a tale Autorità;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso;
- adottare qualsiasi altra misura che il Tribunale ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, secondo il quale la Commissione avrebbe illegittimamente respinto la domanda dell'Autorità francese garante della concorrenza diretta ad ottenere la trasmissione dei quindici documenti richiesti, violando così gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 3, del Trattato sull'Unione europea, i diritti fondamentali della difesa delle ricorrenti e il principio di parità delle armi.

Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 settembre 2011 causa F-69/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-616/11 P)

(2012/C 25/124)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- **In via principale**, accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado della causa per cui è appello,
- condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest'ultimo in questo giudizio di appello.
- **In via subordinata**, rinviare la causa per cui è appello al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti di questo *petitum*.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza dell'8 settembre 2011, resa nella causa T-69/10, che ha respinto come manifestamente infondato in diritto un ricorso avente per oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno a suo dire derivato dall'invio, al suo rappresentante nella causa decisa dalla sentenza del Tribunale 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione, di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall'altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione delle «conclusioni intese ad ottenere un risarcimento» (a

cavallo tra i paragrafi 21 e 22 dell'ordinanza impugnata), anche per manifesta perplessità, paradossalità, carenza d'istruzione e snaturamento e sviamento dei fatti, apoditticità, illogicità, inconferenza, irragionevolezza, errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione delle norme di diritto inerenti l'insorgere della responsabilità aquiliana in capo alle istituzioni dell'Unione europea; della nozione di obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell'Unione europea e sul giudice dell'Unione europea; della nozione di analogia e della nozione di comportamento illecito da parte di un'istituzione dell'Unione europea.

- 2) Secondo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado «sulle spese processuali e sulle spese di giustizia» (a cavallo tra i paragrafi 28 e 29 dell'ordinanza impugnata).

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2011 causa F-13/10, De Nicola/BEI

(Causa T-618/11 P)

(2012/C 25/125)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare:
- il provvedimento del 23.09.09, col quale il Comitato dei Ricorsi aveva respinto il suo ricorso avverso il rapporto informativo 2008, e degli atti connessi;
- l'intero rapporto informativo 2008;
- le promozioni decise il 18.03.09;
- tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le linee guida stabilite dalla direzione HR (nel corso del giudizio di 1° grado, il ricorrente ha ridotto la domanda alla disapplicazione).
- condannare la BEI al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali, al pagamento spese di lite, agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto.
- con vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 28 settembre 2011, che ha rigettato un ricorso introdotto dal ricorrente, avente per oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione 23 settembre 2009 adottata dal comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti, in secondo luogo, l'annullamento del suo rapporto informativo per il 2008, in terzo luogo, l'annullamento delle decisioni di promozione 18 marzo 2009, in quarto luogo, l'annullamento della decisione recante diniego di promozione e, in quinto luogo, la condanna della banca a risarcire i danni morali e materiali che egli sostiene aver subito.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

A. Sulle domande di annullamento

- 1) l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale FP abbia sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento della decisione del Comitato dei Ricorsi, che è acquisita al suo fascicolo personale e che potrebbe condizionarne negativamente la futura carriera;
- 2) a parere dell'appellante, avendo impugnato due distinti atti e con diverse motivazioni, il TFP non può legittimamente rifiutare la pronuncia, tanto più ove si consideri che, da una parte, quello stesso Giudice ha sempre escluso la nullità derivata (quella che colpisce gli atti connessi, conseguenti e presupposti, epperò non autonomi, ma intimamente legati a quelli dichiarati nulli e/o inefficaci) e, dall'altra, il De Nicola ha un evidente interesse anche ad un nuovo giudizio del Comitato dei Ricorsi, che è giudice di merito e, diversamente dal Tribunale, può persino sostituire la propria valutazione a quella espressa dai suoi superiori;
- 3) in ordine all'impugnazione del suo rapporto informativo, l'appellante lamenta che, d'Ufficio, il TFP ha prima illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione le molte e documentate vessazioni che egli aveva subito nel corso dell'anno quindi, invertendo l'onere della prova, ha omesso di pronunciarsi sulla quasi totalità delle sue eccezioni: dall'omessa valutazione di alcuni lavori agli obiettivi inadeguati, dall'omessa considerazione dell'eccezionale spirito d'iniziativa dimostrato alla malafede del suo valutatore, ecc.;
- 4) lamenta anche l'erroneità della motivazione, spesso conseguente al travisamento della domanda, nonché l'omessa pronuncia sulle denunciate illegittimità della «Guida al rapporto informativo», che sono dettate per consentire di promuovere gli «amici» e non i «migliori», e per eludere il controllo del Tribunale, avendo trasformato il giudizio annuale da assoluto in relativo e non avendo mai precisato quali sono le condizioni affinché

una *performance* sia eccellente, ottima, conforme alle attese o insufficiente.

- 5) infine, lamenta l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per interpretare la domanda da egli proposta al Comitato dei Ricorsi e per escludere che, impugnando la sua omessa promozione, non avesse inteso impugnare le uniche promozioni decise dalla BEI e documentate.

B. Sulle domande di condanna

- 6) In ordine al risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti all'illegittimo comportamento della Banca, ancora una volta il De Nicola lamenta l'inammissibile difesa d'Ufficio da parte del TFP, che ha prima ridotto la domanda sulla base di eccezioni non proposte dalla BEI, quindi l'ha respinta rilevando una *litis pendenza* alla quale la parte aveva rinunciato e che è insussistente, sia perché non provata, sia perché non prevista dal codice di rito, e sia perché, a voler tutto concedere, l'asserita simile domanda pendeva in gradi diversi di giudizio.
- 7) Il De Nicola lamenta, inoltre, la sostanziale omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dei termini di prescrizione previsti dal proprio diritto nazionale, e ciò sia perché il suo contratto di lavoro è di diritto privato, e sia perché, quale contraente più debole, egli ha diritto all'applicazione della normativa più favorevole.
- 8) Infine, lamentava l'erroneità della premessa da cui è partito il TFP, atteso che egli ha inteso impugnare la condotta illecita del suo datore di lavoro, mentre il Giudice si ostina a cercare un atto illegittimo, pretendendo di applicare al suo contratto di diritto privato quelle disposizioni che sono invece espressamente dettate per i dipendenti pubblici.

Ordinanza del Tribunale 30 novembre 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

(Causa T-303/11) ⁽¹⁾

(2012/C 25/126)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 238 del 13.8.2011.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-90/11)

(2012/C 25/127)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: C. Pollicino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione nega il riconoscimento al ricorrente un tasso di invalidità permanente parziale per un accidente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 19 aprile 2011;

— statuire definitivamente che la «regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee», copre «tutto il sistema cutaneo» e non soltanto «le bruciature profonde e le cicatrizzazioni patologiche del sistema cutaneo»;

— intimare alla Commissione di procedere alla costituzione di una nuova commissione medica, con il compito di riesaminare il caso del ricorrente alla luce della corretta interpretazione della «regolamentazione» che ne avrà nel frattempo dato il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, nel quadro dell'esame del presente ricorso;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso presentato il 3 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-99/11)

(2012/C 25/128)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda del ricorrente di versargli gli arretrati della retribuzione per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2010.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei *petita* attori di cui alla domanda datata 20 agosto 2010, inviata all'APN in data 20 agosto 2010;

— annullare, *quatenus opus est*, la nota registrata in data 28 febbraio 2011 con il rif. Ares(2011)217354, pervenuta al ricorrente in data non anteriore al 6 aprile 2011;

— annullare la decisione, promanante dalla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei *petita* attori di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;

— condannare la convenuta alle spese.

Ricorso presentato il 5 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-100/11)

(2012/C 25/129)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla convenuta, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei *petita* attori di cui alla domanda datata 10 agosto 2010, inviata all' APN al più tardi il 13 agosto 2010;

- annullare, *quatenus opus est*, la nota datata 22 dicembre 2010, pervenuta al ricorrente in data non anteriore all' 11 febbraio 2011;
- annullare la decisione, promanante dalla Commissione, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei *petita* attori di cui al reclamo datato 24 febbraio 2011;
- condannare la convenuta a corrispondere all'attore le indennità pecuniarie di natura giornaliera, di cui all'art. 10 dell'Allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, indennità *de quibus* spettanti al ricorrente: (a) in relazione alla decisione datata 18 marzo 2002, promanante dalla Commissione, inerente il trasferimento del medesimo e del suo posto dalla Delegazione della CE a Luanda (Angola) alla Sede centrale della medesima a Bruxelles, della quale decisione 18 marzo 2002 fu sentenza emessa in data 14 settembre 2011 nella causa T-236/02, *Marcuccio/Commissione*; (b) a far tempo dal 1° aprile 2002, giorno quest'ultimo di decorrenza della decisione 18 marzo 2002, e per i successivi giorni centoventi di calendario;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi sulle indennità *de quibus*, sia moratori che compensatori della svalutazione monetaria intercorsa tra il 31 luglio 2002 e la data di effettiva erogazione delle medesime, interessi *de quibus* da calcolarsi nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale a far tempo dal 31 luglio 2002;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-104/11)

(2012/C 25/130)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Homoki)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'EPSO di riaprire la procedura di concorso generale EPSO/AD/56/06 nonché della decisione della commissione giudicatrice relativa ai risultati del concorso «EPSO/AD/56/06 — Amministratori (AD5) di nazionalità ungherese» e la domanda di risarcimento.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'EPSO 5 gennaio 2011 relativa alla riapertura del concorso nei confronti del ricorrente;

- annullare la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO 14 luglio 2011 relativa ai risultati del concorso «EPSO/AD/56/06 — Amministratori (AD5) di nazionalità ungherese»;
- condannare la convenuta a compensare in modo equo lo svantaggio risultante, per il ricorrente, dall'atto annullato mediante un indennizzo pecuniario;
- in subordine, imporre alla convenuta di stabilire un dialogo con il ricorrente al fine di giungere ad un accordo che gli offra un'equa compensazione;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/BCE

(Causa F-106/11)

(2012/C 25/131)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del vice direttore generale della Direzione generale Risorse umane, budget e organizzazione, con la quale è inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della censura.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del vice direttore generale della DG-H 15 aprile 2011, con la quale è inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della censura e, se del caso, la decisione 4 agosto 2011 recante rigetto del reclamo;
- imporre un risarcimento del danno morale subito dal ricorrente pari ad EUR 10 000;
- condannare la BCE alle spese.

Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — ZZ/ECDC**(Causa F-107/11)**

(2012/C 25/132)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: E. Mylonas, lawyer)*Convenuto:* Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto informativo dell'8 febbraio 2011 e,
- per quanto necessario, annullare
 - la decisione del Direttore dell'ECDC 9 settembre 2011 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
 - il parere del comitato paritetico 30 giugno 2011 e la decisione del valutatore d'appello 5 luglio 2011;
 - il rapporto del vidimatore 15 aprile 2011;
- condannare l'ECDC alle spese.

Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-108/11)**

(2012/C 25/133)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: A. Fratini e F. Filpo, lawyers)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso generale EPSO/AD/198/10 per l'asserita mancanza di esperienza professionale.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'EPSO di non ammettere il ricorrente al concorso generale EPSO/AD/198/10;

- imporre alla Commissione di adottare ogni misura necessaria a integrare il ricorrente in una posizione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se fosse stato ammesso al concorso;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 25 ottobre 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-113/11)**

(2012/C 25/134)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della domanda del ricorrente di versargli gli arretrati della retribuzione per il mese d'agosto 2010.

Conclusioni del ricorrente

- L'annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi e sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei petiti attorei di cui alla domanda datata 30 agosto 2010;
- la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero l'annullamento, entrambi comunque quatenus opus est, della nota Ares(2011)217354;
- l'annullamento della decisione, promanante dalla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi, dei petiti attorei di cui al reclamo datato 14 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 novembre 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-116/11)**

(2012/C 25/135)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: A. Antonella, avocat)*Convenuta:* Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente alle prove di valutazione nell'ambito del concorso EPSO/ADT/207/11

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- Condannare la Commissione a versare alla ricorrente EUR 10 000 a titolo di risarcimento per il danno morale causatole come conseguenza della decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'8 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-117/11)

(2012/C 25/136)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali che fissa i diritti a pensione di vecchiaia del ricorrente nonché del calcolo del numero di annualità da considerare ai fini della fissazione di tali diritti.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata dall'APN il 28 luglio 2011, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 3 giugno 2011, volto all'annullamento delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, adottate il 3 marzo 2011, e più precisamente dell'articolo 9 delle citate disposizioni generali, e che l'APN ha considerato diretto avverso la decisione individuale notificata al ricorrente il 24 maggio 2011, la quale propone un nuovo calcolo delle annualità corrispondenti, nel regime pensionistico comunitario, all'equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati dal ricorrente nell'ambito del regime nazionale di diritto belga;
- per quanto necessario, annullare parimenti la citata decisione 24 maggio 2011 nonché, se del caso, in applicazione dell'articolo 277 del Trattato CEE, le disposizioni generali di esecuzione del 3 marzo 2011, e più precisamente l'articolo 9 di tali disposizioni;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-118/11)

(2012/C 25/137)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all'origine professionale della malattia del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- L'annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petiti di cui alla domanda datata 30 giugno 2011, inviata alla Commissione in persona del legale rappresentante pro tempore ed all'APN della Commissione;
- la constatazione che è venuta in essere l'astensione, da parte della Commissione, dall'adottare una statuizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, inerente l'origine professionale dell'affezione da cui il collocamento a riposo del ricorrente, disposto con decisione datata 30 maggio 2005 sarebbe stato determinato, ovvero quantomeno dal procedere ad una revisione della statuizione de qua che, quod incertum est, sarebbe stata adottata dalla Commissione allorché la decisione 30 maggio 2005 fu emessa;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 4 250 euro, somma che, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 50 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 180° giorno successivo al 1° luglio 2011, la quale somma di 50 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 60 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270° giorno successivo al 10 luglio 2011, la quale somma di 60 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 75 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al 1° luglio 2011, la quale somma di 75 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 100 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al 1° luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 100 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-119/11)

(2012/C 25/138)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di

servizio a Luanda il 14, 16 e 19 marzo 2002, e, d'altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Conclusioni del ricorrente

- La dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della decisione, comunque formata, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 6 settembre 2010, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina della Commissione;
- quatenus oportet, la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, dell'atto, comunque formato, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda 6 settembre 2010 e per l'annullamento di quest'ultima, reclamo datato 20 marzo 2011;
- l'accertamento di ognuno dei fatti che agenti ovvero delegati della Commissione ovvero delegati di agenti della Commissione, in data 14 marzo 2002, in data 16 marzo 2002, ed in data 19 marzo 2002, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento, senza che neanche sommariamente quest'ultimo ne fosse stato informato ed invero senza che sapesse che ognuno di tali fatti sarebbe accaduto: (a) si introdussero proditoriamente, per più volte, nell'alloggio di servizio precedentemente assegnatogli dalla Commissione e sito in Luanda (Angola), nel quartiere Bairro Azul, alla Rua Americo Julio de Carvalho 101-103, a mezzo di effrazione ovvero chiavi illegittimamente detenute ovvero comunque illegittimamente utilizzate; (b) effettuarono delle fotografie, all'interno dell'alloggio de quo;
- l'accertamento dell'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni;
- la dichiarazione di illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;
- la condanna della Commissione a provvedere alla distruzione materiale delle fotografie;
- la condanna della Commissione a provvedere alla notificazione, all'attore e per iscritto, dell'avvenuta distruzione materiale, con, e ciò ad substantiam, dovizia di particolari in merito, in particolare la data il luogo e l'agente esecutore della distruzione materiale;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 20 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 10 000 euro per i danni derivanti dalle illecite introduzioni nell'alloggio de quo alle date del 14 marzo 2002, 16 marzo 2002 e 19 marzo 2002; (b) 10 000 euro per i danni derivanti dall'illicita effettuazione delle fotografie;

— la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 6 settembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 20 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — ZZ/
Commissione**

(Causa F-120/11)

(2012/C 25/139)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di nomina del nuovo direttore della direzione A «Giustizia civile» della DG JUST nonché della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente per tale posto.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente per la copertura del posto di direttore della direzione A «Giustizia civile» della direzione generale «Giustizia» (in prosieguo: la «DG JUST/A») nonché la decisione di nominare un'altra persona a tale posto;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — ZZ/
Commissione**

(Causa F-121/11)

(2012/C 25/140)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di Liquidazione di Ispra recanti diniego di autorizzare al funzionario, impiegato

in Giordania, le spese di trasporto e di accompagnamento sostenute per consentire a suo figlio di seguire una psicoterapia in lingua francese, sua lingua madre, a Beirut (Libano).

Conclusioni del ricorrente

— Annullare i dinieghi di autorizzazione di prestazioni mediche richieste dal ricorrente per suo figlio, sua moglie e se stesso, quali risultano da tre decisioni adottate rispettivamente il 22 febbraio, il 10 marzo e il 18 aprile 2011 dal capo dell'Ufficio di Liquidazione di Ispra della Commissione europea;

— annullare la decisione adottata il 12 agosto 2011 dal Direttore della Direzione D della DG Risorse umane e sicurezza presso la Commissione europea, in sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — ZZ/FRONTEX

(Causa F-124/11)

(2012/C 25/141)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di revocare una precedente decisione relativa al rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

— annullare la decisione del 28 marzo 2011 del direttore esecutivo di FRONTEX;

— annullare la decisione dell'11 agosto 2011 del direttore esecutivo di FRONTEX;

— condannare FRONTEX alle spese.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2011 — ZZ/Commissione**(Causa F-129/11)**

(2012/C 25/142)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti Ph.-E. Partsch e E. Raimond)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento parziale della decisione del direttore generale dell'OLAF recante un ultimo invito del ricorrente a un'audizione nell'ambito di un'indagine interna, nonché l'avvertimento che qualora il ricorrente non avesse ottemperato a tale invito sarebbe stato adottato un rapporto finale sull'indagine in base alle sole informazioni raccolte ed esaminate unilateralmente dall'OLAF.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione 28 ottobre 2011 con la quale l'OLAF, nella persona del suo direttore generale, ha invitato il ricorrente a un'audizione che avrebbe dovuto avere luogo il 1° e il 2 dicembre 2011 nei locali dell'OLAF, a Bruxelles, alle ore otto del mattino, nell'ambito dell'indagine «interna» recante il numero di riferimento «OF/2010/0207» e l'ha avvertito che qualora non avesse ottemperato a tale invito sarebbe stato redatto, senza sua previa audizione, un rapporto di chiusura dell'indagine, in quanto tale decisione non rispetta il principio del contraddittorio e i suoi diritti fondamentali;
 - riconoscere al ricorrente l'importo di EUR 4 000 a titolo di risarcimento danni e interessi compensatori;
 - condannare la Commissione alle spese.
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

